

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND**

**III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE**

**SEDUTA 77^a - 77. SITZUNG
28 - 11 - 1958**

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 64:

« Delega alle Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera ».
pag. 4

Disegno di legge n. 58:


« Ordinamento dei Comuni e controllo sugli enti locali »
pag. 4

Gesetzentwurf Nr. 64:

« Übertragung der Verwaltungsbefugnisse auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs und des Gastgewerbes an die Landesausschüsse von Trient und Bozen ». Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 58:

« Ordnung der Gemeinden und Aufsicht über die Gebietskörperschaften ». Seite 4



Presidente: dott. Remo Albertini

Vicepresidente: dott. Silvius Magnago

Ore 9,45

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 25.11.1958.

TRENTIN (Segretario questore - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Comunico che sono pervenute alla Presidenza alcune interrogazioni: una interrogazione del cons. Paris riguardante la crisi dello stabilimento della Montecatini di Mori e due interrogazioni del cons. Lorandi, riguardante una i vigili del fuoco in provincia di Bolzano e l'altra una indagine fra gli iscritti della Cassa di malattia di Merano. E' stato presentato anche un disegno di legge n. 81: « Autorizzazione all'acquisto del compendio patrimoniale "Meranerhof" in Comune catastale di Merano ».

E' stato presentato anche un voto a firma Nardin, Molignoni, Arbanasich, Paris, Vinante, Bondi, Raffaelli, Lorandi e Cecon sulla base dell'art. 29 della Legge Costituzione. 26.2.1948 n. 5 riguardante le norme di attuazione dello Statuto in materia di « Case popolari ». Questo è un voto che in base al Regolamento deve essere trasmesso alla Commissione competente. Qui commissioni competenti non ne abbiamo, quindi lo metto all'ordine del giorno del Consiglio quando verrà il momento.

Poi comunico che in applicazione a quanto deciso ieri dal Consiglio Regionale avrei disposto di erogare una somma per assistenza a nome del Consiglio Regionale alla commissione interna della Montecatini, prelevandola appunto dall'art. 3 del bilancio del Consiglio Regionale che voi avete lì sott'occhio. Anzi vi pregherei, prima di passare a nuova discussione, di voler prendere sott'occhio la deliberazione che ho proposto al Consiglio Regionale riguardante i fondi del Consiglio, tanto per regolarità. In questa deliberazione sono assegnati 17 milioni: sono 12 milioni e 200 mila lire per le esigenze del Consiglio, cioè sedute ecc. all'art. 1; 4 milioni e mezzo all'art. 2 e poi le 144 mila di entrate all'art. 6. Io propongo allora di diminuire di 200 mila il fondo a disposizione dell'art. 1, in quanto l'offerta del Consiglio è stata quella di una seduta del Consiglio stesso e allora risparmieremo circa 200 mila lire e di cancellare le 144 mila per spese riservate che invece metto sull'art. 3, in maniera che con gli uni e gli altri abbiamo ammanito la somma stessa. Le 200 mila e le 144 mila sono devolute all'art. 3 invece che all'art. 1 e all'art. 6. Siete tutti d'accordo? Va bene, allora. Nel pomeriggio stabiliremo una rappresentanza del Consiglio se vorrà recarsi in visita alla commissione e alla direzione dello stabilimento, senza intervenire nelle trattative.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non su questo volevo chiedere, siccome parlava dei progetti...

PRESIDENTE: E' già stato deciso ieri. Se siamo tutti d'accordo in questo senso possiamo proseguire i nostri lavori.

Ritengo che il Consiglio sappia che sono all'ordine del giorno la legge sull'ordinamento dei comuni, la legge sulla meccanizzazione dell'agricoltura, già del vecchio ordine del giorno; poi è aggiunta la relazione del Presidente sulle norme di at-

tuazione, nonchè la legge sulle acque, poi la legge dell'Assessore all'industria per quella modifica puramente formale che il Governo aveva richiesto, che però era stata restituita all'Assessorato, e mancava unicamente la cancellazione di alcune parole. La commissione all'industria la ha esaminata e propone la cancellazione di queste parole. Quindi penso che il Consiglio non abbia niente in contrario che venga messa all'ordine del giorno questa legge, però bisognerebbe votare. Essendo una pura questione formale, potremmo metterla in esercizio ancora entro l'anno la legge. E' la legge della delega in materia turistica, che sarebbe stata approvata dal Governo purchè ci fosse un perfezionamento di natura formale. Io l'avevo mandata alla commissione perchè anche una cancellazione di natura formale, non mi sono sentito di farla personalmente. La commissione ha proposto la cancellazione al Consiglio, tutti noi abbiamo la relazione, penso. Quindi chiederei l'inserimento all'ordine del giorno di questa legge, in maniera da poterla deliberare. Distribuire le schede per inserirla all'ordine del giorno (*segue votazione a scrutinio segreto*).

La legge n. 64 « *Delega alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera* » è inserita all'ordine del giorno della seduta odierna. Giacchè ci siamo, desidererei che il Consiglio ponga in discussione subito l'argomento; si tratta di una pura correzione formale. Diamo subito la parola al Presidente della commissione, il quale ha trasmesso il disegno di legge, così la vista ancora entro oggi il Commissario del Governo.

SEGNANA (D.C.) (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio agli articoli. E' approvato all'unanimità.

Leggo il testo della commissione di cui all'articolo emendato. E' stato già letto adesso dal Presidente della commissione stessa.

Art. 7

« *Sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni e gli atti delle Giunte Provinciali, deliberati in virtù della delega che forma oggetto della presente legge, è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, alla Giunta Regionale. E' fatta salva la competenza del Commissariato per il Turismo a decidere in ordine ai ricorsi promossi a termini del 2° comma dell'art. 8 e ad annullare d'ufficio i provvedimenti a termini del 3° comma dell'art. 9 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354* ».

Pongo in votazione l'articolo emendato: unanimità.

Passiamo le schede per la votazione della legge. (*segue votazione a scrutinio segreto*). Esito della votazione: votanti 19, 16 sì, 2 no, 1 scheda bianca. La legge è approvata. Le modifiche alla legge sono state approvate.

Procediamo quindi alla legge n. 58: « *Ordinamento dei Comuni e controllo sugli enti locali* ».

L'art. 26 lo avevamo già votato. Passiamo all'art. 27.

Art. 27

Rilascio di certificati

In caso di rifiuto da parte del sindaco al rilascio di atti, certificati e di attestati previsti dalla legge, o di errori contenuti in tali documenti, è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale.

Ove il ricorso sia accolto, il sindaco deve provvedere in conformità alle decisioni della Giunta Provinciale.

E' posto ai voti l'art. 27: unanimità.

Art. 28

Provvedimenti contingibili ed urgenti

Il sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica e fa eseguire gli ordini relativi. Ove il sindaco non provveda o dove sono interessati due o più Comuni, provvede il Presidente della Giunta Provin-

ziale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

Salvi i casi di impossibilità dovuta all'urgenza, tali provvedimenti debbono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini entro un congruo termine. Decorso tale termine, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio della azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

La nota delle spese è resa esecutiva dal Presidente della Giunta Provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso giurisdizionale a norma delle leggi dello Stato.

E' posto ai voti l'art. 28: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Art. 29

Proposte - Interrogazioni - Mozioni

L'iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio comunale spetta al sindaco, alla Giunta e ad ogni consigliere. Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione nell'ordine di presentazione.

I consiglieri comunali hanno il diritto di interrogazione e di mozione in seno al consiglio.

Il consiglio comunale può regolare l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento, approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

E' posto ai voti l'art. 29: unanimità.

Capo II: Adunanze e deliberazioni degli organi del Comune.

Art. 30

Convocazione ed ordine del giorno

La riunione del consiglio comunale deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri o dall'invito del Presidente della Giunta Provinciale.

L'avviso, con l'elenco degli oggetti da tratta-

re, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattr'ore prima. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale; contemporaneamente l'avviso con l'elenco deve essere comunicato alla Giunta Provinciale.

L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale, deve, a cura del segretario, essere pubblicato all'albo comunale contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione.

E' posto ai voti l'art. 30: unanimità.

Art. 31

Validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta

I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune; però nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano:

- a) 16 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40;
- b) 12 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30;
- c) 8 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20;
- d) 6 consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15.

Alla prima convocazione il consiglio non può deliberare su oggetti non contenuti nell'avviso. Alla seconda convocazione il consiglio non può deliberare su oggetti non compresi nell'avviso di prima convocazione.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri effettivi o supplenti e comunque con non meno di tre.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio e della giunta non si computano i consiglieri che prima della votazione si siano allontanati dalla sala.

E' posto ai voti l'art. 31: maggioranza favorevole, 2 contrari, 1 astenuto.

Signor Segretario, il suo posto è qui, mi rincrebbe molto...

NARDIN (P.C.I.): Si sente più questore che segretario...

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Passiamo oltre, Presidente..

PRESIDENTE: Non posso, Lei fa parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 32

Pubblicità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

Le elezioni della giunta, del sindaco, dei revisori dei conti, delle commissioni e dei componenti di collegi e la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto e dell'ordinamento del personale devono essere fatte in seduta pubblica. La seduta deve essere segreta quando si tratti di questioni che importino apprezzamento di qualsiasi genere su persone.

Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

E' posto ai voti l'art. 32 : unanimità.

Art. 33

Astenzione dalle deliberazioni

I componenti di organi collegiali debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti ovvero oggetti, per i quali sussiste un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, o prestazione d'opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al segretario.

Il sindaco e gli assessori non possono presiedere il consiglio comunale quando questo tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il consiglio elegge un presidente temporaneo.

E' posto ai voti l'art. 33 : unanimità.

Art. 34

Potere discrezionale del Presidente

Chi presiede l'adunanza del consiglio e della giunta è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo opportuni avvertimenti, ordinare la espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordini e avvalersi, se occorre, della forza pubblica.

Tali provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

E' posto ai voti l'art. 34 : unanimità.

Art. 35

Funzioni di Segretario

Alle riunioni assiste il segretario. In caso di seduta segreta, quando l'organo collegiale ne deliberi la sostituzione ed in caso di impedimento del segretario, salva la applicazione dell'art. 193 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, le relative funzioni sono esercitate da un consigliere facendone menzione nel verbale.

Le funzioni di segretario possono altresì essere affidate ad un assessore o ad un consigliere allo scopo di deliberare su un determinato oggetto di carattere riservato facendone menzione nel verbale.

PREVE CECCON (M.S.I.): Lei mi scuserà se l'affliggo con opinioni o idee che ho già avuto modo di esprimere nella precedente discussione generale di questo disegno di legge, ma siccome non mutano le opinioni dei proponenti, è logico che trovi che è immutabile anche il principio giuridico che credo di individuare in questa particolare materia, e quindi mi sento costretto a dover ripetere quanto ho già detto.

Non mi sembra logico cioè che per una semplice decisione del consiglio o degli organi collegiali si possa, quando si vuole, togliere la presenza del segretario comunale quando questi organi sono

riuniti. Mi pare che ciò sia contrario a quanto disposto dal testo unico della legge comunale e provinciale fino ad oggi in vigore in Italia. Nel commento all'art. 51 del Testo unico del 1934 si dice: « Prestare assistenza ad una deliberazione significa intervenire in qualche modo nella formazione della delibera stessa, significa di avvertire di eventuali impegni o contrattempi e non soltanto limitarsi alla stesura. L'opera del segretario si limita all'assistenza di modo che resta fissato che le deliberazioni sono atti propri ed esclusivi degli organi che le hanno adottate. Tuttavia la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto che le deliberazioni redatte senza l'assistenza del segretario sono nulle ». E' vero che ci sono dei motivi per i quali il segretario non deve essere presente, ma sono motivi che nei testi unici delle leggi comunali e provinciali trovano precisa delimitazione; ci sono dei motivi per i quali il segretario deve assentarsi perchè statuiti dalla legge, ci sono dei motivi per i quali il consiglio comunale o la giunta può prendere la deliberazione motivandone però nel verbale. Mi pare che questo concetto qui si è ampliato e dilatato oltre modo, anche perchè nel successivo articolo 37 si stabilisce che i verbali presi in seduta segreta non devono portare nemmeno o devono portare solo la disposizione, ma non la motivazione. Ora mi pare che questo contrasti anche con il principio sancito dalla Costituzione italiana là dove si dice che tutti gli atti devono essere motivati, dando in tal modo ai cittadini la facoltà piena e assoluta di poter ricorrere contro qualsiasi atto.

Mi pare che qui si faccia realmente violenza a quella che è la tradizione giuridica contenuta nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Pertanto pregherei veramente l'Assessore di voler abolire il secondo capoverso di questo articolo 35.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Nessuno, l'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Per ribadire quello che ho già detto in sede di prima votazione della legge, cioè facendo pre-

sente che il secondo comma dell'art. 35 ricalca re-
strittivamente il primo comma dell'art. 51 del regolamento del 1911, che può vantare una notevole tradizione nell'ordinamento giuridico italiano. Il primo comma dell'art. 51 del regolamento dice: « Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi ». Noi abbiamo alquanto ristretto la portata di tale disposizione limitandola ad oggetti di carattere riservato ed imponendo la motivazione. Con ciò credo che l'appunto sia di incostituzionalità o, in via subordinata, di contrasto con i principi delle leggi dello Stato, sia inconsistente.

PRESIDENTE: Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 35: approvato a maggioranza con 6 contrari, 1 astenuto.

Art. 36

Della votazione

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o peralzata di mano; si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o quelle per le quali viene fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriba una maggioranza qualificata.

Il presidente dell'adunanza constata e proclama l'esito delle votazioni. Nelle adunanze consiliari egli è assistito da due scrutatori, scelti dal consiglio tra i propri componenti.

E' posto ai voti l'art. 36: unanimità.

Art. 37

Verbali delle deliberazioni

I verbali delle deliberazioni del consiglio e della giunta devono contenere i nomi dei membri presenti alla votazione, i punti principali della discussione ed il risultato della votazione. Nel verbale del consiglio è fatta menzione dei consiglieri assenti e non giustificati.

Ogni membro del consiglio comunale ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto. A prescindere da tale constatazione il verbale delle sedute non pubbliche può contenere soltanto il dispositivo della deliberazione ed il risultato della votazione.

I verbali del consiglio sono firmati dal presidente, da due consiglieri, e dal segretario o da chi ne esercita le funzioni. I verbali della giunta sono firmati dal sindaco, da un assessore e dal segretario e sono conservati agli atti del Comune.

E' posto ai voti l'art. 37: maggioranza favorevole, 2 contrari, 1 astenuto.

Art. 38

Deliberazioni comportanti spese

Le deliberazioni che importano spese debbono indicare l'ammontare di esse e la relativa imputazione al bilancio.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono essere redatti anche in forma sommaria, quando si tratti di forniture o lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le Lire 500.000.

I progetti, le perizie, i preventivi e i relativi contratti possono essere modificati solo dagli organi che li hanno deliberati.

E' posto ai voti l'art. 38: unanimità.

Art. 39

Deliberazioni di modifica e revoca di quelle precedenti

E' illegittima ogni deliberazione che importi modifiche o revoca di deliberazioni precedenti, ove in essa non sia fatta espressa menzione della revoca o modifica.

E' posto ai voti l'art. 39: unanimità.

Art. 40

Pubblicazione delle deliberazioni

Ogni Comune deve avere un albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che

devono essere portati a conoscenza del pubblico. Le deliberazioni del consiglio e della giunta soggette a controllo devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo comunale, entro 8 giorni dalla data dell'atto, e per 8 giorni consecutivi. Se il Comune consta di località sparse oppure è diviso in frazioni o quartieri, il consiglio comunale determina in quali altri luoghi debba eseguirsi nello stesso periodo di tempo la pubblicazione. I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta Provinciale, entrano in vigore in seguito a pubblicazione per 15 giorni consecutivi. Il bilancio e i regolamenti, durante la pubblicazione della relativa delibera, sono depositati nella segreteria del Comune, a disposizione del pubblico. Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

La raccolta dei verbali di tutte le deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe, deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione; ogni elettore durante le ore d'ufficio può avere copia in carta semplice delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, previo pagamento dei diritti di segreteria.

E' stato presentato un emendamento a firma Scotoni - Nardin - Molignoni e Vinante, emendamento soppressivo nel primo comma delle parole « soggette a controllo ».

SCOTONI (P.C.I.): In base all'art. 40, così come è, vengono pubblicate solo le deliberazioni soggette a controllo, quelle non soggette a controllo non vengono pubblicate. Ora, quali sono le deliberazioni non soggette a controllo? Le spese ordinarie del bilancio, una piccolezza... L'art. 79 dice: « Le spese ordinarie sono ordinate e liquidate dalla giunta comunale con deliberazione interna non soggetta a controllo, salvo che non si tratti di spesa fissa per la quale è sufficiente l'emissione di mandato ». Ma se non basta il mandato, ci vuole una deliberazione per ordinare e per liquidarle, per le spese ordinarie non c'è controllo. Non essendoci controllo non c'è neanche la pubblicità della delibera. Ricordiamo, per aver già parlato altre volte, come del resto la dizione « spese ordi-

narie » sia molto vasta, in quanto sono tutte quelle originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione. Quindi c'è una latitudine molto forte nelle spese; incarichi di lavori, specialmente grossi, di decine di milioni, che non verrebbero nemmeno affissi all'albo comunale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Circa la preoccupazione che è stata sollevata dal cons. Scotoni e che è contenuta anche in quell'emendamento al quale l'Assessore non ha ritenuto di rispondere, devo aggiungere che effettivamente le nostre preoccupazioni sono sempre state quelle di far sì che l'opinione pubblica possa rendersi conto attraverso la pubblicazione delle delibere, dell'orientamento, dell'atteggiamento che assume una amministrazione comunale. Se noi non imponiamo tale obbligo alle amministrazioni comunali e soprattutto alle deliberazioni della Giunta comunale alla quale con questo provvedimento di legge si attribuisce delle competenze che prima erano del consiglio comunale, si nega al desiderio, alla volontà e soprattutto al diritto dell'opinione pubblica di rendersi conto del come procede un'amministrazione comunale. Mi pare che la richiesta di soppressione, nel senso di prescrivere che tutte le deliberazioni della giunta siano almeno pubblicate, dato che alle sedute della giunta non è consentita la partecipazione del pubblico, sia più che legittima. Mi sembra strano che questo non si voglia fare, perchè non credo che nè l'Assessore nè i signori Consiglieri non vogliano rendersi conto che la pubblica amministrazione dovrebbe essere fatta attraverso una visione anche dall'esterno, e quindi credo che nessuna difficoltà comporterebbe nei confronti dell'amministrazione se venisse imposto alle amministrazioni comunali l'obbligo di pubblicare le delibere. Guardate che le competenze della giunta sono notevoli se consideriamo che tutta l'amministrazione ordinaria viene affidata alla giunta. Vorrei proprio insistere nel chiedere al Consiglio che voglia considerare questa richiesta che è giusta, equa, interessante, anche per il fatto che attraverso le pubblicazioni possiamo invogliare, stimolare l'opinione pubblica e i cittadini a prendere parte, al-

meno dall'esterno, allo svolgimento dell'attività dei comuni.

CORSINI (P.L.I.): Anch'io devo associarmi a quanto hanno detto i due Consiglieri che mi hanno preceduto, a parlare di questo argomento. Signori Consiglieri, mi pare che ci sia una contraddizione proprio in quello che si dice di volere con questo disegno di legge e quello che poi nel disegno di legge stesso si attua. Ho già rilevato prendendo la parola nella discussione generale, che continuiamo a parlare di dare autonomia ai nostri comuni, ma questa autonomia non può venire che attraverso la maturità della popolazione e dei censiti che possono effettivamente partecipare alla vita del comune; maturità della popolazione e dei censiti nel senso che almeno possano conoscere come si svolge l'amministrazione del patrimonio comunale. Non c'è bisogno di rilevare che con questo dispositivo di legge, che abbiamo ormai approvato in passato e che ci apprestiamo a vedere approvato così ancora, perchè la voce di noi minoranze andrà sempre più sperdendosi, anche se ci sforziamo di richiamare voi a meditare su questi problemi, mi pare che ad un dato momento voi restringete il comune alla sola giunta. Guardate che avete cacciato, con quello che abbiamo testè votato, che avete testè votato, avete cacciato il segretario comunale in gran parte; che cosa avverrà in quelle amministrazioni comunali dove il segretario comunale non è gradito? Avete dato la possibilità alla giunta in ogni momento di deliberare per escludere dalla partecipazione delle sessioni della giunta e del consiglio il segretario comunale, che spesso volte è l'unico uomo capace di conoscere la materia, le conseguenze di natura veramente formale degli atti che sono deliberati, e le conseguenze di natura politica che si possono avere; specialmente nella parte settentrionale della nostra regione non c'è nessuno di noi che non le veda. Noi vorremmo richiamare la vostra attenzione su questo fatto.

Ecco ancora un altro motivo per cui mi riallaccio a questo articolo. Quando voi escludete la necessità della pubblicazione di delibere che sono importantissime, come quelle che riguardano an-

che le spese ordinarie, voi stendete un velo, che non consentirà nessuna comunicazione fra censiti da una parte e amministrazione comunale dall'altra. Voi cacciate le popolazioni dalla vita del comune, voi impedito questa opera di educazione. Pertanto mi consento anche di raccomandare al Consiglio di raccogliere queste proposte che vengono, che sono state fatte dai banchi degli oratori che mi hanno preceduto. È una questione di grande importanza. Spesse volte il futuro proprio della vita e della maturità delle popolazioni può dipendere da quella che è la loro partecipazione alla vita del comune. Nella discussione generale ho detto che abbiamo una grande tradizione delle nostre popolazioni che partecipano, voi oggi con questo disegno di legge interrompete una tradizione secolare.

KESSLER (D.C.): Questa volta smentiamo il prof. Corsini, il quale ha fatto una lunga critica, e ha adombrato la quasi certezza che noi non avremmo accettato l'emendamento. Invece sono anche io dell'opinione che l'emendamento proposto da parte del dott. Scotoni e poi da Vinante, adesso da Corsini, le ragioni addotte perchè vengano pubblicate queste delibere mi sembrano fondate. Dato questo sistema delle delibere interne non soggette a controllo, pare opportuno che siano almeno sottoposte a quel controllo della pubblicità da parte dei cittadini, per cui sono d'accordo con quanto proposto dai Consiglieri che mi hanno preceduto.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' stato detto che la modifica proposta sarebbe di estrema importanza. Ora se così fosse effettivamente, credo che non ci saremmo neanche permessi di fare una proposta in genere di escludere le delibere non soggette a controllo dalla pubblicazione, in quanto lo scopo che qui è stato propugnato lo condividiamo tutti, cioè quello della casa di vetro, come detto dal consigliere Vinante. Tanto più che si tende alla diminuzione dei controlli da parte della Giunta Provinciale, e quindi ad un maggiore controllo da parte dell'elettorato.

La ragione per cui si era proposta questa esclusione era che purtroppo il sistema della pub-

blicazione all'albo, allo stato degli atti, è insufficiente allo scopo e inefficiente e si dovrebbe trovare un altro metodo, un altro sistema, come per esempio la pubblicazione sui giornali, o comunque un altro metodo, che però risulta di difficile attuazione. Sappiamo che questa pubblicazione richiede, si intende, un maggiore dispendio di carta, un maggior lavoro, e sappiamo che nessuno o quasi nessuno legge questi comunicati. Comunque, data la bontà dello scopo, pur di fronte alla insufficienza dei mezzi, io mi rimetto al Consiglio per l'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Pongo ai voti l'emendamento: è approvato a maggioranza con 1 contrario.

CONSIGLIERE: Poteva astenersi!

PRESIDENTE: Non si devono fare valutazioni sui voti dei Consiglieri!

KESSLER (D.C.): Perchè dice che nessuno le legge!

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Non ha letto l'ultima parte.

DALSASS (S.V.P.): A pagina 7 del testo della commissione.

PRESIDENTE: Il testo del precedente articolo resta, è idem, quindi resta: « La raccolta dei verbali di tutte le deliberazioni, dei regolamenti... ecc. ». Pongo ai voti l'art. 40: unanimità.

Art. 41

Messo comunale

Ogni Comune ha uno o più messi. Il messo deve essere maggiorenne.

Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per i quali non siano prescritte speciali formalità. I messi dei comuni possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

È posto ai voti l'art. 41: unanimità.

Art. 42

Statistiche ed informazioni

I Comuni, gli enti ed istituti locali di cui all'art. 46 sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia dati statistici ed informazioni che interessano le medesime o che si riferiscono alle attività dei Comuni e degli enti ed istituti locali e ad eseguire le indagini che in merito vengono loro affidate dalla Regione o dalla Provincia.

È posto ai voti l'art. 42: unanimità.

Art. 43

Spese per funzioni delegate e servizi regionali e provinciali

L'onere delle spese per l'esercizio di funzioni delegate ai Comuni ed agli enti locali, a sensi dell'art. 14 dello Statuto di autonomia, resta a carico della Regione o della Provincia. La legge di delega regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese per i servizi nell'interesse e per conto della Regione o della Provincia sono liquidate in via forfettaria dalle rispettive Giunte su stanziamenti dei relativi bilanci concernenti l'oggetto del servizio.

È posto ai voti l'art. 43: unanimità.

Art. 44

Composizione e attribuzioni dell'amministrazione straordinaria

In caso di scioglimento o di decadenza del consiglio comunale, l'amministrazione, con deliberazione della Giunta Provinciale, è affidata ad una commissione di tre membri per i Comuni aventi più di 3.000 abitanti, e a un commissario per gli altri Comuni, scelti fra gli elettori del Comune.

Nella provincia di Bolzano, per la nomina delle amministrazioni straordinarie e per la sostituzione di coloro che dalla disciolta rappresentanza furono chiamati ad esercitare funzioni pubbliche, deve tenersi conto della consistenza dei gruppi linguistici quali erano rappresentati nel disciolto consiglio comunale. In ogni caso il presidente della

commissione o rispettivamente il commissario unico vengono scelti fra le persone appartenenti al gruppo linguistico che nel consiglio aveva la maggioranza.

La commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale, al pari del commissario unico, esercita le attribuzioni del sindaco. La commissione ed il commissario unico adottano i provvedimenti di competenza della giunta comunale e quelli di carattere prorogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal consiglio comunale entro un mese dalla sua convocazione.

È posto ai voti l'art. 44: maggior. favorevole, 1 contrario, 2 astenuti.

Art. 45

Sostituzione di eletti a speciali funzioni durante l'amministrazione straordinaria

Le amministrazioni straordinarie dei Comuni possono provvedere, con nomina da farsi tra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento del consiglio, siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.

È posto ai voti l'art. 45: unanimità.

TITOLO II - DEI CONTROLLI

Art. 46

Potere di controllo della giunta provinciale

La Giunta Provinciale esercita il controllo sui Comuni, sui consorzi, sulle amministrazioni frazionali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulle aziende di cura, soggiorno e turismo, e sugli altri enti ed istituti locali, secondo le norme della presente legge.

Sulle aziende di cui al T.U. 15-10-1925, n. 2578, il controllo è esercitato indirettamente mediante il controllo sugli atti del Comune. I rilievi del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge citata, sono vincolanti per l'azienda.

La Giunta Provinciale conosce dei ricorsi avverso i provvedimenti dei Comuni e degli altri enti ed istituti locali di cui al primo comma, in tutti i casi nei quali leggi dello Stato attribuiscono tale potere alla Giunta Provinciale amministrativa in sede amministrativa o, nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, a qualsiasi altro organo amministrativo.

È posto ai voti l'art. 46: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 47

Controllo di legittimità

Le deliberazioni del consiglio e della giunta, ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive, debbono essere fatte pervenire in duplice copia, entro 15 giorni dalla data dell'atto, alla Giunta Provinciale che ne accusa ricevuta anche restituendo una copia della deliberazione.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità diventano esecutive decorsi 15 giorni dalla data in cui siano pervenute alla Giunta Provinciale, salvo che entro tale termine la Giunta stessa non abbia dato notizia, anche telegrafica, dell'avvenuto annullamento o non abbia chiesto elementi integrativi di giudizio a sensi dell'art. 49. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere trasmesso al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione dell'annullamento. In difetto, la deliberazione diventa esecutiva. Le deliberazioni diventano esecutive prima che sia decorso tale termine, qualora la Giunta Provinciale abbia comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità anche in via di restituzione per ricevuta di copia della deliberazione.

In caso di urgenza le deliberazioni di cui al comma precedente, possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto della maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione a norma dell'art. 40 e dell'invio, a scanso di decadenza, nel termine di otto giorni, alla Giunta Provinciale. Tale facoltà non esime il collegio delibe-

rante dalla responsabilità di cui all'art. 252, secondo comma, T.U. 1934.

All'art. 47 è stato presentato un emendamento a firma Raffaelli - Scotoni - Vinante - Moli-
gnoni - Paris - Nardin che dice: « Decorso tale termine senza che la deliberazione sia stata trasmessa, la Giunta provinciale, anche su segnalazione da parte di persone interessate, provvede d'ufficio ». Quindi non decade, ma provvede d'ufficio..

RAFFAELLI (P.S.I.): Va collocato subito dopo il primo comma.

PRESIDENTE: Lo vuole chiarire?

RAFFAELLI (P.S.I.): Perchè mi pare opportuno rinfrescare un po' la memoria; è un argomento che ci ha tenuti occupati un po' nella precedente discussione di questa legge.

Se i signori Consiglieri ricordano, proponemmo allora lo stralcio dell'inciso che era stato ripreso dall'art. 97 del testo unico del 1934, e che fissava la decadenza della deliberazione in caso di mancato invio. Il caso è facilmente illustrabile, ed è storicamente anche avvenuto, ed è individuabile. Il consiglio prende una deliberazione che alla giunta per esempio non è gradita. La giunta si astiene dall'inviarla entro i 15 giorni alla Giunta provinciale e sotto l'impero dell'art. 97 del vecchio testo unico era senz'altro dichiarata decaduta perchè l'ultimo comma di questo articolo recitava proprio così: « Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le medesime si intendono decadute ». Il Consiglio e la Giunta accettarono la nostra proposta di stralciare l'inciso « a pena di decadenza », però non viene del tutto a sproposito e inutilmente questa rimediazione e riddiscussione della legge perchè ci siamo accorti, ripensandoci, che anche quello era troppo poco. Che cosa succede anche se abbiamo tolto l'inciso « a pena di decadenza »? Non viene inviata, deve essere inviata entro 15 giorni come doveva anche per il vecchio testo unico, non viene inviata di fatto perchè qualcuno non la vuole inviare o se la dimentica semplicemente in un cassetto o sul tavolo. Che cosa succede? Il nostro disegno di legge

non prevede niente. È il caso di prevedere un rimedio e il rimedio ci pare possa essere suggerito dall'emendamento che dice: « Trascorsi 15 giorni senza che sia avvenuto l'invio, la Giunta provinciale provvede d'ufficio anche su segnalazione di eventuale persona interessata ». Perchè in determinati casi specifici proprio potrebbe darsi che la delibera non venisse inviata per interessi contrastanti e punti di vista contrastanti, e allora giudicherà della legittimità la Giunta quando l'avrà potuta richiamare su segnalazione; se no la Giunta non è tenuta a saperlo. Può non saperlo, è probabilissimo che non lo venga a sapere.

Quindi ci pare che se vogliamo perfezionare, la nostra intenzione che a noi è apparsa inequivoca della votazione precedente, cioè quella di evitare che o per trascuratezza o per cattiva volontà si vanifichi una deliberazione dell'intero consiglio, se la intenzione era quella, l'emendamento — salvo trovare una forma forse migliore — dovrebbe essere accolto.

PRESIDENTE: E' evidente che se viene accolto questo emendamento non si può parlare di decadenza nell'ultimo comma. Questo sarà un emendamento aggiuntivo al primo comma; dove è detto: « debbono essere fatte pervenire in duplice copia ecc. » si aggiunge: « Decorso tale termine senza che la deliberazione sia stata trasmessa, la Giunta Provinciale, anche su segnalazione da parte di persona interessata, provvede d'ufficio ». Allora se si vota questo, cade la decadenza per il mancato invio della deliberazione di cui all'ultimo comma dell'articolo.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Mi pare che la ragione dell'emendamento che è stato presentato si possa senz'altro condividere; invece non mi suona bene il rimedio che avete posto.

CONSIGLIERE: Credo che non va!

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Perchè siamo d'accordo che non è ammissibile che un comune o per dimenticanza o volutamente dimenticando di voler inviare una deliberazione si sottragga al suo compito e dovere. Però non mi pare che il

suggerimento con il quale si vorrebbe rimediare a questa deficienza o mancanza suoni bene. Non lo saprei francamente, ma questa « parte interessata », chi è questa parte interessata? Bisognerebbe dire di terzi.

RAFFAELLI (P.S.I.): Diciamo « di terzi ».

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Perchè, siccome stiamo facendo una legge che passerà... alla storia, vorrei che fosse qualche cosa di fatto bene.

RAFFAELLI (P.S.I.): D'accordo su qualsiasi emendamento formale.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Riacciandomi a quanto ha detto il Presidente della Giunta provinciale di Trento, il Consiglio ha una prima volta respinta la pena della decadenza rendendosi conto che è un'arma a doppio taglio. Ora rimediare in altro modo è quanto mai difficile, se si vuol avere il maggior possibile rispetto dell'autonomia comunale, perchè che cosa si può immaginare sotto questo « provvede d'ufficio » della Giunta Provinciale? Che la Giunta Provinciale, su denuncia, richiede la deliberazione che sarebbe stata presa dal consiglio, la richiede per un controllo di legittimità; quindi questo comporta un giudizio anche sulla situazione di soggezione o meno di questa delibera al controllo di legittimità, perchè altrimenti non sarebbe obbligatorio l'invio alla Giunta Provinciale: solo le delibere soggette al controllo di legittimità devono essere spedite alla Giunta Provinciale, ma il giudizio dovrebbe essere fatto, ed è fatto praticamente sempre, dall'organo comunale e non dalla Giunta Provinciale. Quindi la Giunta Provinciale sovrappone qui un proprio giudizio al giudizio autonomo degli organi del comune, è quindi una prima interferenza che altrimenti non ha luogo come sistema.

Supponiamo che la Giunta Provinciale nel caso di una delibera che per parte del comune, secondo il punto di vista del comune, non sia considerata soggetta al controllo, secondo il punto di vista della Giunta Provinciale e l'interpretazione data dalla Giunta Provinciale dovrebbe andare sog-

getta al controllo, che sarebbe un'altra fattispecie. E allora che cosa succede? Che anche in questo caso manca un rimedio apposito nel senso che il rimedio c'è nella potestà, nel potere ispettivo come tale, nel controllo sostitutivo e poi nel controllo politico da parte del consiglio in genere. Cioè proprio in questo caso, nella fattispecie che qui è in questione, dovrebbe giocare soprattutto il controllo politico del consiglio. Una deliberazione presa regolarmente dal consiglio comunale e non inviata, certamente costituisce un caso di grave disfunzione, di grave non adempimento di un obbligo della giunta e rispettivamente del sindaco. Per cui sono perplesso su questo rimedio che la Giunta Provinciale provveda d'ufficio. Sarebbe uno di quei casi di interferenza che noi volevamo appunto il più possibile escludere e rendere impossibili per un rispetto all'autonomia comunale, nel senso che questa mancanza di coscienza del proprio dovere da parte del sindaco deve essere per quanto possibile punita nell'ambito dello stesso comune in sede di controllo politico. Poi, si intende, esiste sempre la possibilità della denuncia di qualsiasi interessato alla Giunta Provinciale, la quale può intervenire con il servizio ispettivo di cui all'art. 54 e poi in base al controllo sostitutivo, in quanto questo rimedio proposto dal cons. Raffaelli per il caso specifico è previsto in linea generale nel congegno degli articoli 54 e 55: « La Giunta Provinciale invia apposito commissario presso gli enti locali per compiere in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, di atti obbligatori per legge ».

Quindi credo che possiamo anche rimettere al sistema previsto dall'art. 55 questo rimedio, in quanto si inquadra e non è che una applicazione al caso concreto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che bisogna cominciare a distinguere una cosa: l'autonomia dell'ente locale, sulla quale penso che siamo tutti d'accordo, dalla licenza o dall'anarchia. Perché sta bene l'autonomia nell'ambito dell'adempimento dei propri doveri di istituto e dei propri doveri stabiliti dalle leggi. La mancanza nei confronti di questi doveri ed obblighi dovrà pur trovare non in una spontanea respiscenza morale degli amministra-

tori che hanno sbagliato, ma anche nell'intervento dell'organo tutorio che c'è apposta, deve trovare un rimedio. Nel caso specifico vorrei che lo risolvesse in base al progetto di legge così com'è senza una modificazione, sia quella dai noi suggerita sia un'altra.

Nel comune di Rovereto, per non fare nomi, ad un certo momento la maggioranza del consiglio comunale dichiara e delibera che hanno ragione tre ex dipendenti a rivendicare un determinato trattamento di quiescenza, che l'amministrazione, ossia la giunta, nega di applicare nei loro confronti. Il consiglio impegna con una deliberazione di maggioranza la giunta a dare corso a questo trattamento richiesto e previsto dalle leggi. La giunta comunale di Rovereto, per non stare nelle nuvole e perchè sia chiaro che il caso specifico si è verificato e si può ripetere, ricorre all'art. 97 del testo unico del 1934 e dice: va bene, io non intendo applicare il trattamento richiesto dagli interessati e consigliato o, meglio, ordinato dal voto del Consiglio, non manda la delibera a Trento entro i 15 giorni, la delibera decade. Come di fatto è avvenuto. Che cosa si fa? Il controllo politico, dice l'Assessore Benedikter, cioè il consiglio richiama la giunta sulla grave violazione dei propri doveri, violazione che era in qualche modo suggerita dalla vecchia dizione del testo unico, e ripete la deliberazione. La giunta che cosa fa? Lascia passare altri 15 giorni e decade di nuovo: bisogna pure ad un certo momento uscire! Questo il problema, perchè anche la funzione ispettiva, sostitutiva ecc. quando si esercita, come si esercita? È proprio necessario mandare un funzionario che si sostituisca all'amministrazione nello adempimento, quando basterebbe il visto alla deliberazione che la rende esecutiva e che impone all'organo di amministrazione direttamente interessato di eseguirla? Mi pare che, non so, adoperiamo il cannone per ammazzare le mosche! Perché se noi togliamo la possibilità di sottrarsi all'obbligo che viene dalla decisione del consiglio comunale e la togliamo impedendo la scappatoia che c'era fino adesso, facciamo senza mandare il commissario pro tempore, un commissario o l'ispettore da parte della Giunta Provinciale.

Accetto le obiezioni formali fatte dal Presi-

dente della Giunta Provinciale di Trento; troviamo un'altra formulazione, ma mi pare indispensabile superare la lacuna.

PRESIDENTE: Chi vuole parlare ?

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Stiamo facendo un emendamento.

PRESIDENTE: Sospendiamo per cinque minuti.

(Ore 11,20)

(Ore 11,45)

PRESIDENTE: La seduta riprende. È stato presentato un altro emendamento ed è a firma Segnana, Benedikter e Kessler: « Qualora la Giunta Provinciale venga a conoscenza di una delibera non inviata ne richiede l'invio. In questo caso i termini per il controllo decorrono dalla data di ricevimento dell'atto ». Lo vuole illustrare?

BENEDIKTER (Assessori affari generali - S.V.P.): Fa parte del primo comma.

PRESIDENTE: Questo è aggiunto al primo comma dell'art. 47. Il proponente dell'altro emendamento. . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Lo ritiro.

PRESIDENTE: . . . lo ritira? È ritirato. È aperta la discussione sul nuovo emendamento. Nessuno chiede la parola? Metto in votazione l'emendamento: è approvato alla unanimità. Metto in votazione l'art. 47: è approvato all'unanimità.

ART. 48

CONTROLLO DI MERITO

Le deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte comunali soggette a controllo anche di merito, diventano esecutive qualora, entro 30 giorni dal ricevimento, la Giunta Provinciale non faccia pervenire, con provvedimento motivato, la richiesta di riesame, all'organo normalmente competente.

Ove tale organo confermi la deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa diventa esecutiva dopo la pubblicazione ed il controllo di legittimità. La deliberazione non può essere annullata per vizio di legittimità già esistente nella prima deliberazione. Alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante il periodo di amministrazione straordinaria.

Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni riguardanti gli oggetti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 12 dell'art. 21, e quelle per le quali la legge lo prescrive.

È posto ai voti l'art. 48: unanimità.

ART. 49

RICHIESTA DI ELEMENTI DI GIUDIZIO

Il Presidente della Giunta Provinciale può chiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione, elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini di cui agli art. 47 e 48 decorrono dalla data dell'effettivo ricevimento degli atti, attestata nella ricevuta rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale o da un funzionario delegato.

Le deliberazioni si intendono decadute qualora il Comune non ottemperi, entro 30 giorni dal ricevimento, alla richiesta del Presidente della Giunta Provinciale.

È posto ai voti l'art. 49: unanimità.

ART. 50

TERMINI SPECIALI

I termini di cui agli art. 47 e 48 sono raddoppiati per le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e dei regolamenti, o quando per l'esercizio del controllo, la legge prescrive l'audizione di un organo tecnico. In quest'ultimo caso, qualora il parere non pervenga tempestivamente, la Giunta Provinciale può prescindere, oppure fissare un nuovo termine fino al massimo di un mese, dandone comunicazione al Comune.

I termini di cui al primo comma e quelli previsti all'art. 48, non si applicano per i bilanci deficitari, per i quali venga chiesta integrazione a sensi della L. R. 31.12.1955, n. 32.

È posto ai voti l'art. 50: unanimità.

ART. 51

CONTROLLI SULLE DELIBERAZIONI ADOTTATE NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE

Le deliberazioni adottate dal Comune e dagli enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione o dalla Provincia ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, sono trasmesse, entro 15 giorni, alla Giunta Provinciale ed anche alla Giunta Regionale qualora la delega sia stata disposta dalla Regione, e diventano esecutive a norma delle disposizioni precedenti.

La Giunta Regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge, trasmette le sue osservazioni al Presidente della Giunta Provinciale e all'ente che ha adottato la deliberazione.

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale possono sempre sostituirsi al Comune e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali o provinciali.

È posto ai voti l'art. 51: unanimità.

ART. 52

ESCLUSIVITÀ DEL CONTROLLO DELLE GIUNTE PROVINCIALI

I regolamenti comunali sono sottoposti al controllo della Giunta Provinciale. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.

Nelle materie di competenza legislativa della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, i controlli della Giunta Provinciale sui provvedimenti dei Comuni, dei consorzi e delle amministrazioni frazionali, comprendono qualsiasi altro tipo di controllo comunque denominato, salvo quanto dovesse venir stabilito da future leggi speciali.

È posto ai voti l'art. 52: maggior. favorevole, 2 contrari, 1 astenuto.

Art. 53

DEFINITIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ENTI LOCALI E DELLA GIUNTA PROVINCIALE

I provvedimenti di annullamento della Giunta

Provinciale nell'esercizio del controllo di legittimità, sono definitivi.

Le deliberazioni degli enti ed istituti locali, comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, on. Assessore, qui si parla di definitività degli atti, d'accordo, non discuto. Si è invocata la legge 10 febbraio n. 593 all'art. 63 che stabilisce proprio: « Le pronunce degli organi di controllo previste dagli art. 55 e 56 sono provvedimenti definitivi ».

Quindi si è trasferito questo articolo 63 della legge dello Stato sull'ordinamento delle Regioni e si è inserito in questo progetto legislativo dei comuni. Però mi permetto di far osservare che questa legge sull'ordinamento delle Regioni prevede appunto l'ordinamento delle Regioni non a statuto speciale, ma a statuto ordinario, cioè di regioni che non si sono costituite — grazie a Dio! —, sono al di là da venire. Però c'è l'art. 130 dello Statuto che dice: « Un organo della Regione costituito nei modi stabiliti da leggi della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei comuni e degli altri enti locali ecc. ». In questo organo della Regione si è voluto identificare la Giunta Provinciale, ed allora che cosa succede? Succede che i cittadini sono senza la possibilità di ricorso. Il problema del ricorso non si poneva con questa legge dello Stato; non si pone appunto perchè le regioni non sono state costituite, ma la nostra che è costituita automaticamente sanziona appunto questa impossibilità di ricorso da parte dei cittadini.

Vorrei proporre che venisse istituito un terzo comma che dica: « In attesa della istituzione dei tribunali di giustizia amministrativa, avverso gli atti e i provvedimenti di annullamento della Giunta Provinciale è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ».

È logico che preferirei ammettere il ricorso nei modi e nella maniera previsti dalla legge dello Stato, però non è il caso di parlarne qui dentro, perchè di sicuro ci si troverebbe di fronte ad un muro di gomma. Ma lasciare il ricorso alla Giunta Regionale credo che sia doveroso, anche perchè

questa tesi è sostenuta in un parere, mi pare, della sezione speciale del Consiglio di Stato emesso il 16.11.1951 n. 1822.

Raccomando pertanto all'onorevole Consiglio di voler accogliere questo emendamento e di concedere così la possibilità ai cittadini di ricorrere.

PRESIDENTE: È presentato un emendamento, e aperta la discussione sull'emendamento. Il cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Parlo contro l'emendamento proposto, in quanto non vedo ciò che è già stato fatto, ma non vedo in quale modo possa essere attribuito alla Giunta Regionale il potere di decidere sui ricorsi. La Giunta Regionale che cosa dovrebbe decidere? Il ricorso di merito? il ricorso di legittimità? dovrebbe esperire dei ricorsi amministrativi? dei ricorsi in via giurisdizionale? È tutta una questione molto complessa, e mi pare che non sia possibile che richiamarsi a quello che è il diritto di tutti i cittadini e di tutti gli enti della Repubblica di ricorrere nelle forme volute dalla legge. Non so come possa essere stato accolto, già precedentemente questo; però ho detto, anche in sede di commissione legislativa industria commercio turismo su quella modificazione che è passata oggi, non so come si possa attribuire alla Giunta regionale il potere di decidere in merito nei confronti della Giunta Provinciale. Non so come sia stato accolto, anche conoscendo quali sono gli orientamenti che tendono a mantenere distinte le due Province e di non sottoporle ad una tutela da parte della Regione stessa. Credo che anche questa è una materia come quella di cui si parlava ieri con l'onorevole Assessore, che ancora dal punto di vista della dottrina giuridica è molto discutibile e veramente grave, perchè concerne il diritto dei cittadini e degli enti di poter ricorrere contro gli atti amministrativi definitivi. Sarebbe perciò opportuno introdurre il ricorso secondo le forme delle leggi dello Stato fino al momento in cui finalmente, dopo dieci anni di autonomia, non si istituisca anche qui questo Tribunale di giustizia amministrativa, la cui mancanza, sono convinto, è già stata di grave danno alla Regione, e il Tribunale di giustizia amministrativa deve essere rapidamente istituito.

Perciò voterò contro l'emendamento proposto dal cons. Ceccon, proprio perchè non riconosco alla Giunta Regionale alcuna facoltà di dirimere ricorsi nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non vorrei rifare, anche perchè durerebbe piuttosto a lungo, tutto il ragionamento ed esporre tutti i motivi che giuridicamente suffragano la soluzione che è stata qui adottata. Solo voglio osservare che la stessa soluzione è stata adottata in Sicilia ed in Sardegna, e soprattutto con la legge statale sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali.

C'è una enunciazione di principio della Corte Costituzionale che riassume la giurisprudenza del primo anno in cui Azzariti, Presidente, dice fra l'altro, che « non esiste supremazia gerarchica regionale sui comuni e sulle Province ».

Personalmente io mi sono rivolto, anche per avere dei lumi, all'estensore, al principale elaboratore della legge n. 62, Lucifreddi, il quale mi ha risposto qui che l'art. 63 di quella legge che appunto prevede la definitività del provvedimento degli organi di controllo, ha voluto risolvere il problema di giustizia amministrativa, l'impugnabilità diretta del provvedimento con ricorso al Consiglio di Stato o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sappiamo che è considerato anche un ricorso di carattere giurisdizionale.

Questo dunque dice ancora l'art. 63: « ha voluto risolvere esclusivamente il problema di giustizia amministrativa, cioè della impugnabilità diretta del provvedimento con ricorso al Consiglio di Stato o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ». Questo dunque, lui aggiunge, « a prescindere dalla futura istituzione del Tribunale amministrativo regionale ». Perchè gli avevo fatto il quesito se nelle more dell'istituzione dell'organo di giustizia di primo grado, previsto dall'art. 78 dello Statuto, si dovesse ritenere, dato il dubbio che era stato sollevato, che quell'art. 63 non trovi applicazione per la nostra Regione. Lui risponde che appunto è stato adottato l'art. 63 per rendere possibile l'impugnabilità diretta del provvedimento con ricorso al Consiglio di Stato o il ricorso straordi-

nario al Presidente della Repubblica, a prescindere dalla futura istituzione del Tribunale di giustizia amministrativa locale, e speriamo, anche con la iniziativa del Consiglio Regionale varando una legge voto, di raggiungere presto anche il Tribunale di giustizia amministrativa in questa Regione prima ancora dell'ordinamento generale, in modo da avere qui anche un rimedio più vicino. Sappiamo che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a differenza del ricorso al Consiglio di Stato, viene deciso previo parere del Consiglio di Stato, e costa però solo il foglio di carta bollata e, secondo le mie informazioni, la prassi più recente è molto più sollecita. Cioè il Presidente della Repubblica cura ed annette particolare importanza all'evasione il più possibile sollecita, dove il momento di maggiore remora è dato dal parere del Consiglio di Stato. Ma hanno detto che è questione di mesi, sotto i sei mesi, per cui quel parere della commissione speciale del Consiglio di Stato che è del 1951 è da ritenersi superato dalla legge del 1953.

PRESIDENTE: Altri chiede la parola sull'emendamento? L'emendamento viene posto ai voti; rileggo l'emendamento aggiuntivo all'art. 53 che dice: « In attesa della istituzione del Tribunale di giustizia amministrativa avverso gli atti e i provvedimenti di annullamento della Giunta provinciale è ammesso ricorso alla Giunta regionale ».

Pongo in votazione l'emendamento: è respinto con 3 favorevoli, 16 contrari, 4 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 53: 9 favorevoli, 2 contrari, 5 astenuti.

Leggo il testo della Commissione:

ART. 54

SERVIZIO ISPETTIVO

La Giunta Provinciale dispone visite saltuarie e periodiche di assistenza e consulenza al fine di assicurare il buon andamento degli enti ed istituti locali. Sono fatte salve eventuali norme di attuazione per il coordinamento nelle materie di competenza dello Stato.

La Giunta Provinciale ed il suo Presidente,

il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco, nonchè gli organi di amministrazione dei consorzi possono, nell'esercizio delle loro attribuzioni, ordinare inchieste. Le spese per le inchieste ordinate dalla Giunta Provinciale o dal suo Presidente, sono liquidate dall'organo che ha disposto l'inchiesta e sono a carico dell'ente ispezionato.

E' posto ai voti l'art. 54: maggior. favor., 1 contrario, 1 astenuto.

ART. 55

CONTROLLO SOSTITUTIVO

La Giunta Provinciale invia appositi commissari presso gli enti locali per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente invitati a provvedere dal Presidente della Giunta Provinciale, atti obbligatori per legge o eseguire impegni validamente assunti o per reggere gli enti stessi, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare. La durata in carica del commissario non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

Le spese per il commissario sono a carico dell'ente, salvo rivalsa sugli amministratori eventualmente responsabili.

E' posto ai voti l'art. 55: maggior. favorevole, 2 contrari, 4 astenuti.

ART. 56

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI

Il Presidente della Giunta Provinciale, oltre le ordinanze di urgenza nell'esercizio della funzione sostitutiva di cui all'art. 28, può emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica, interessanti l'intera provincia o più Comuni della medesima.

Le ordinanze di urgenza del Presidente della Giunta Provinciale, sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'eventuale azione penale. Quando gli interessati non vi ottemperino,

sono adottate, previa diffida, da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di indifferibilità, le misure necessarie per la esecuzione d'ufficio, compreso l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Presidente della Giunta Provinciale ed è rimessa all'esattore, che ne fa riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Provinciale, sono punite a norma di legge.

E' posto ai voti l'art. 56; unanimità.

ART. 57

ANNULLAMENTO E REVOCA

L'autorità che ha emanato un atto amministrativo può annullarlo per vizi di legittimità o revocarlo per vizi di merito.

La revoca è ammessa anche per mutate condizioni di fatto o per nuove esigenze di interesse pubblico.

L'atto deve essere revocato quando sia venuta meno una delle condizioni richieste dalla legge per la sua emanazione, semprechè si tratti di una condizione la cui sussistenza sia necessaria per la continuazione del rapporto.

La commissione propone la soppressione dell'art. 57. E' posta ai voti la soppressione dell'articolo: approvata a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

ART. 58

LIMITI DELL'ANNULLAMENTO E DELLA REVOCA

La facoltà di revoca non può essere esercitata quando, per il tempo intercorso o per altre circostanze, risulti palesemente contraria all'interesse pubblico o all'equità. La facoltà di revoca non può inoltre essere esercitata rispetto ai provvedimenti costitutivi di capacità, potestà o diritti che l'amministrazione non ha il potere di sopprimere o limitare.

La facoltà di annullamento o di revoca, può essere esercitata solo qualora l'organo non abbia esaurito i suoi poteri con l'emaneazione dell'atto che si intende revocare.

La commissione propone la soppressione dell'art. 58. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo: approvata a maggioranza, con 2 voti contrari e 2 astenuti.

ART. 59

DECORRENZA DELL'ANNULLAMENTO E DELLA REVOCA

Salvo particolari disposizioni, l'annullamento per vizi di legittimità ha effetto dalla data dell'atto annullato.

La revoca ha effetto dal momento in cui è pronunciata.

La commissione propone la soppressione dell'art. 59. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo stesso: approvata a maggioranza con 2 contrari e 3 astenuti.

ART. 60

OPPOSIZIONE - RICORSI

Contro gli atti amministrativi non è ammesso ricorso all'autorità dalla quale sono emanati, salvo i casi previsti dalla legge.

La commissione propone la soppressione dell'art. 60. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZA

Capo I - Patrimonio

ART. 61

BENI COMUNALI

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e patrimoniali. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comunali si deve provvedere con i mezzi del bilancio.

Nella alienazione dei beni patrimoniali deve

curarsi che il reddito complessivo dei beni comunali non subisca diminuzioni; il ricavo deve essere impiegato in beni patrimoniali o nella estinzione straordinaria di debiti o per diminuire il fabbisogno di mutui per spese straordinarie.

Pongo ai voti l'art. 61: unanimità.

ART. 62

INVENTARIO

Le amministrazioni comunali devono formare e tenere al corrente un inventario dei beni demaniali e patrimoniali distinti in beni mobili ed immobili, disponibili ed indisponibili, completato da un elenco degli atti relativi ai beni medesimi. Per i beni patrimoniali destinati ad un pubblico servizio, nell'inventario, dovrà essere fatta menzione del servizio medesimo.

Distinti da quelli del Comune debbono tenersi separati inventari per:

- a) ciascuna delle istituzioni o delle aziende speciali amministrate dal Comune;
- b) ciascuna frazione avente patrimonio separato;
- c) ciascuna frazione avente amministrazione separata dei beni di uso civico.

Gli inventari devono essere riveduti ad ogni cambiamento dell'amministrazione dalla giunta comunale, entro due mesi dalla sua nomina. Essi sono firmati dal sindaco, dal segretario e, ove esistano, dal ragioniere e dall'economista.

Pongo ai voti l'art. 62: unanimità.

ART. 63

DELIBERAZIONI SUI CONTRATTI

Le deliberazioni relative a contratti devono contenere lo schema del contratto o comunque gli elementi essenziali del medesimo. I contratti non sono impegnativi per l'ente se non dopo divenute esecutive tali deliberazioni.

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita, tranne i casi di inderogabile necessità.

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni ed aziende amministrate dal medesimo.

CORSINI (P.L.I.): Questa modifica dell'articolo che cosa significa, «o comunque gli elementi essenziali del medesimo»?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' soppressa la seconda frase del secondo comma; finisce là l'articolo.

PRESIDENTE: Mi sono sbagliato, ed aveva ragione il cons. Corsini, credevo che fosse sostituito, mentre si propone di sopprimere dopo il punto: «I contratti non sono impegnativi per l'ente se non dopo divenute esecutive tali deliberazioni».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' soppresso!

PRESIDENTE: Pongo in votazione la soppressione della seconda frase del primo comma: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 63 così emendato: unanimità.

ART. 64

ASTA PUBBLICA, LICITAZIONE, TRATTATIVA PRIVATA

I contratti dei Comuni che riguardano alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, devono di regola essere preceduti da pubblici incanti. E' consentita la licitazione privata quando si tratti:

- a) per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti:
 - 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le Lire 10.000.000;
 - 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 2.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre 5 anni;
 - 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;

b) per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:

- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le Lire 5.000.000.
- 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 1.000.000 ed il Comune non resti vincolato oltre 5 anni;
- 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 500.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;

c) per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti:

- 1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le Lire 2.500.000.
- 2) di spesa che non superi annualmente le Lire 500.000 ed il Comune non resti obbligato oltre 5 anni;
- 3) di locazione di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, se il canone annuo non superi le Lire 250.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni.

E' consentita la trattativa privata se i valori di cui al comma precedente siano inferiori ad un quarto. La licitazione e la trattativa privata non sono ammesse se per lo stesso oggetto vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassano i limiti di valore stabiliti.

Quando sia andata deserta l'asta è consentita la licitazione o trattativa privata, purchè le condizioni del contratto non subiscano variazioni in danno del Comune.

Il consiglio comunale può, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, deliberare la licitazione o la trattativa privata in caso di evidente necessità o convenienza. In tale caso, quando si tratti di lavori pubblici, l'invito alla licitazione privata dovrà venire esteso ad almeno 5 ditte. Le deliberazioni relative a contratti di cui il presente comma, sono sottoposte al controllo di merito.

E' stato presentato un emendamento a firma Vinante-Paris-Raffaelli-Bondi per sopprimere tutto il secondo capoverso dell'articolo « E' consentita la trattativa privata ecc. »; poi un emendamento soppressivo al penultimo comma delle pa-

role « o trattativa privata » dopo le parole « la licitazione »; poi un emendamento soppressivo all'ultimo comma delle parole « o la trattativa privata » dopo la parola « la licitazione »; poi all'ultimo capoverso aggiungere dopo le parole « il consiglio comunale può » le parole « allorchè ricorrano circostanze eccezionali ».

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): In questo articolo è stata introdotta, mi sembra con eccessiva facilità, la possibilità da parte dell'amministrazione di adire alla trattativa privata. Difatti dobbiamo constatare che le amministrazioni possono usare il sistema della trattativa privata quando i valori siano inferiori a 1/4 dei valori stabiliti in questo articolo, quando la licitazione e l'asta siano andate deserte, quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi assegnati al comune, ritiene di adottare il sistema della trattativa privata in caso di evidente necessità o convenienza. Con l'introduzione di queste possibilità consentiamo alle amministrazioni comunali di usare in modo eccessivo della possibilità della trattativa privata, e credo che ognuno di voi riconosca che il sistema della trattativa privata non sia il più adatto, il migliore, perchè può consentire la possibilità di favoritismi e di accordi che non rispecchiano l'interesse delle amministrazioni comunali. La licitazione privata può consentire alle amministrazioni innanzi tutto di abbreviare i termini e le pratiche burocratiche e nello stesso tempo la esclusione di eventuali ditte fornitrici o industriali o appaltatrici di lavori che non diano garanzia di serietà e di capacità. Quindi l'adozione del sistema della licitazione privata dovrebbe dare al comune la possibilità di accelerare le pratiche per l'appalto e nello stesso tempo ammettere ditte che diano garanzia, conservando il principio della pubblicità o cioè della gara all'assegnazione dei lavori e delle forniture.

Ecco perchè abbiamo presentato questo emendamento cercando di restringere nel modo più possibile il sistema della trattativa privata. Lo abbiamo fatto perchè l'esperienza ci insegna che molte volte — questioni di amicizie, di parentele, di simpatie — con la introduzione della trattativa privata si può creare del danno al comune favorendo il cittadino e l'interessato. Non credo ci siano ra-

gioni sostanziali per limitare, non vorrei dire estromettere nella forma più assoluta, ma limitare il sistema della trattativa privata; e questo, oltre che dare una garanzia al comune e all'interesse dell'amministrazione, toglie anche la possibilità di sospetti nei confronti degli amministratori che qualche volta sono sospetti ingiustificati, che danno adito a delle affermazioni non corrispondenti alla realtà, cioè dare agli amministratori quella garanzia di rispetto nella loro lealtà che adottano nei confronti della amministrazione alla quale sono preposti.

Quindi abbiamo presentato un emendamento di soppressione del capoverso dove si dice: « è consentita la trattativa privata se i valori di cui al comma precedente siano inferiori ad un quarto »; vuol dire che per certi comuni si può adottare, specialmente per i piccoli, il sistema della trattativa privata quasi in forma assoluta; per determinate spese e contratti per i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti si può adottare l'uso della trattativa privata per un quarto di 2.500.000, quindi per determinati comuni certe trattative e certi piccoli lavori si possono fare tutti con la trattativa privata.

La seconda proposta di soppressione è del penultimo comma dove si dice: « quando sia andata deserta l'asta è consentita la licitazione o trattativa privata », ed è qui che in sostituzione dell'asta noi proponiamo la licitazione privata, cioè quando l'asta è andata deserta si propone la licitazione; l'ultimo capoverso, dove si dice: « Il consiglio può con la maggioranza dei 2/3 assegnati al comune deliberare la licitazione o la trattativa privata ». Credo che il fatto della maggioranza qualificata potrebbe forse per qualcheduno costituire una certa garanzia, ma se consideriamo come normalmente sono fatte le amministrazioni costituite di una maggioranza, questa può con la prescrizione dei due terzi deliberare in ogni circostanza, pur motivando che esista un interesse, l'uso della trattativa privata. Per queste ragioni abbiamo proposto di sopprimere il secondo capoverso completo, la trattativa privata nel penultimo e anche nell'ultimo capoverso.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Mi oppongo all'emendamento in quanto

le modifiche proposte, cioè quella di togliere « trattativa privata » sia ai commi secondo e terzo che al quarto comma, rappresenterebbero un peggioramento della situazione attuale come principio. Per quanto concerne la misura prevista al secondo comma, cioè la trattativa privata nei limiti di 1/4 del valore, entro un quarto del valore di cui al comma precedente, il Consiglio una volta ha già giudicato in merito, è una questione di merito, è una questione di opportunità, sulla quale già una volta il Consiglio si è espresso. Ma come principio tutti tre sono acquisiti o nella legislazione comunale esistente oppure nel regolamento sulla contabilità e nella legge sulla contabilità generale dello Stato, vedi il penultimo comma, cioè « quando sia data deserta l'asta è consentita la licitazione o trattativa privata ».

Per quanto concerne l'ultimo comma esso rappresenta ancora la traduzione in termini di autonomia comunale del principio sancito dalla legge comunale. Cioè la legge comunale del 1934 prevede un simile ricorso alla licitazione ed alla trattativa privata con il consenso del Prefetto; qui al consenso del Prefetto è sostituita la deliberazione non della maggioranza assoluta ma dei due terzi del consiglio comunale, in quanto il massimo controllo che si poteva configurare era il controllo nel merito, il quale poteva a sua volta essere superato con l'approvazione a maggioranza assoluta. Così siamo andati al di là chiedendo la maggioranza dei due terzi. Quindi, come principi, rappresentano già dei dati acquisiti, sia pure in misura inferiore per quanto concerne il terz'ultimo comma, e dati acquisiti all'autonomia comunale e credo che non siamo nella sede di ridurre questa autonomia.

VINANTE (Segretario - questore - P.S.I.): In ordine alle argomentazioni sollevate adesso dall'Assessore Benedikter, il quale dice che sono già introdotti questi principi nella legislazione in vigore, devo riscontrare che la legge del 1934 che per questa materia è in vigore, stabilisce il principio dell'uso dell'asta e della licitazione e soltanto l'articolo ammette l'uso della trattativa privata quando ricorrono circostanze eccezionali. Ora in questo nostro articolo però, noi diciamo che il consiglio comunale può, con la maggioranza dei due terzi, deli-

berare in caso di evidente necessità o convenienza. Qui però trovare la necessità e la convenienza, signor Assessore, è facile, non è stabilito almeno il carattere di eccezionalità per introdurre questo sistema. Qui ogni consiglio comunale può dire ed affermare la necessità e non è neanche facile controbattere soprattutto se noi consideriamo che i cittadini ben poco si avvicinano al sistema introdotto dall'amministrazione. Almeno prescrivere l'eccezionalità penso che non dovrebbe essere difficile. Ho sentito però che lei si è opposto a questa proposta di emendamento e quindi non credo che valga la pena di parlare, perchè le sue parole hanno un valore determinante e quindi. . .

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Di legge! . . .

VINANTE (Segretario - questore - P.S.I.): . . .di legge, e quindi rinuncio.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola sull'articolo? Volevo chiedere chiarimenti: il visto di esecutività di questi contratti è mantenuto?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): No.

PRESIDENTE: Semplicemente per sapere come sarà congegnata, perchè i rilievi del Governo dicono che si deve togliere quella norma, perchè il principio della legislazione dello Stato è che il contratto è vincolativo per l'ente solo quando è visto dall'autorità. Io non devo intervenire, lascio a voi parlare.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Il cons. Vinante sembra annettere particolare importanza al comma ultimo, alla menzione di circostanze eccezionali. Non avrei nulla in contrario ad inserire questo inciso, benchè annetta importanza molto relativa al fatto.

PRESIDENTE: È una pennellata che si può fare alla legge. . .

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Allora inseriamo, « il Consiglio comunale

può, allorchè ricorrano circostanze eccezionali ».

PRESIDENTE: Preparatemi l'emendamento scritto. Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo all'ultimo capoverso « allorchè ricorrano circostanze eccezionali »: approvato all'unanimità. Pongo in votazione l'emendamento che elimina la trattativa privata.

VINANTE (Segretario - questore - P.S.I.): Lo ritiro.

PRESIDENTE: Rimangono gli altri due, sopprimere il secondo capoverso.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Personalmente, e credo con me anche gli amici che qui seguono la discussione, non siamo d'accordo.

Di fronte a quei casi che voi avete sott'occhio ce n'è un'infinità di altri casi in cui questo sistema è andato bene, in cui anche le trattative private hanno dato ottimi risultati. Ora saremmo dei pessimi legislatori se rifacendoci ad un caso o più casi che possono essere, ma sono l'eccezione, dovessimo indirizzare su quella strada la legge che stiamo facendo. Se questa legge vuol essere una spinta verso l'autonomia dei comuni dobbiamo avere fiducia in questi comuni. Gli enti di tutela e di controllo tireranno gli orecchi quando sarà di farlo, ma devono credere ed avere fiducia che i comuni sapranno reggersi bene. Se no questa legge potevamo lasciarla da votare ed attenerci alle vecchie leggi che sono già in vigore.

PREVE-CECCON (M. S. I.): Accolgo la proposta.

PRESIDENTE: Allora siete tutti d'accordo; però l'emendamento c'è, di soppressione del secondo comma dell'art. 64. È posto ai voti: è respinto con 19 contrari, 1 astenuto, 9 favorevoli. L'emendamento non è accolto e passo al secondo emendamento, sopprimere « la trattativa privata » al secondo comma. È posto in votazione: è respinto con 9 favorevoli, 22 contrari. Passiamo alla votazione dell'articolo: 22 favorevoli, 5 contrari.

ART. 65

PARERE DI ORGANI TECNICI

Sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, deve essere sentito il parere, in linea tecnica ed economica:

- a) *dell'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, se il loro importo superi le Lire 2.000.000 per i Comuni fino a 10.000 abitanti, le L. 5.000.000 per gli altri Comuni;*
- b) *del Comitato tecnico provinciale di cui alla L.R. 16.12.1955, n. 28, se il loro importo sia compreso tra le L. 20 milioni e le L. 50 milioni;*
- c) *del Comitato tecnico regionale di cui alla L.R. 16.12.1955, n. 28, se l'importo superi le Lire 50.000.000.*

Quando si tratti di progetti parziali, il parere è richiesto all'organo competente a norma del comma precedente per l'opera complessiva, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale tale organo abbia già espresso parere favorevole; in questo caso il progetto parziale deve riportare il parere favorevole dell'organo competente per valore.

È posto ai voti l'art. 65: unanimità.

ART. 66

CONSENSO PREVENTIVO
PER ESECUZIONE DI OPERE

Chiunque intenda eseguire opere che possano comunque interessare la sicurezza e la solidità di costruzioni di cui le leggi pongano spese di ripristino a carico, anche eventuali, di enti pubblici locali, deve ottenere il consenso preventivo dell'ente interessato.

L'inosservanza di tale regola dà diritto all'ente di ottenere dal giudice l'immediata inibizione del prosieguo delle opere, salvo l'azione per risarcimento di danni.

Il consenso è dato o negato con deliberazione della giunta comunale.

È posto ai voti l'art. 66: unanimità.

ART. 67

APPALTO A CONCORSO

Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali, può essere deliberato a maggioranza dei componenti l'organo collegiale competente, l'invio a ditte ritenute idonee di presentare, secondo norme di massima, i progetti e le condizioni di esecuzione, demandando l'esame ad una commissione.

L'aggiudicazione dell'appalto è riservata al consiglio od alla giunta, secondo la rispettiva competenza per valore.

È posto ai voti l'art. 67: maggioranza favorevole, 5 astenuti.

ART. 68

ACCENSIONE DI MUTUI

I Comuni possono contrarre mutui per spese straordinarie a sensi dell'art. 74 soltanto se le spese occorrenti non possono essere finanziate con altri mezzi e sia garantito l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi. Sono considerati mutui anche i contratti di appalto di lavoro o forniture, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di 5 anni con o senza interessi.

Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun nuovo mutuo può essere contratto dai Comuni se la quota annuale di ammortamento, comprensiva dell'interesse e del capitale, unita al carico già esistente per estinzione di mutui di qualunque natura precedentemente contratti, faccia giungere la spesa annua da iscriversi in bilancio ad una cifra superiore al terzo delle entrate ordinarie valutate sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.

Gli istituti di credito di cui all'art. 5, n. 4, dello Statuto di autonomia, possono concedere mutui anche in deroga ai loro statuti.

È posto ai voti l'art. 68: unanimità.

ART. 69

PRESTITI PER OPERE
A CARATTERE PERMANENTE

Per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale, i Comuni possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dalla Giunta Regionale, di concerto col Ministero del Tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.

Per il medesimo scopo i Comuni possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito, previa autorizzazione della Giunta Regionale di concerto con il Ministero del Tesoro.

E' posto ai voti l'art. 69: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

ART. 70

GARANZIA DEI MUTUI

Le quote di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni possono essere garantite mediante ipoteca e con delegazioni sull'esattore comunale o sull'appaltatore delle imposte di consumo, con vincolo sulle seguenti entrate del Comune:

- a) *sovraimposta comunale sui terreni e fabbricati e sull'addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari;*
- b) *tre quinti del cespite netto dell'imposta di consumo, determinati sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;*
- c) *una metà del cespite netto dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;*
- d) *una metà del cespite netto degli altri tributi comunali esigibili con i privilegi delle imposte dirette, calcolata sulla media degli incassi dell'ultimo triennio;*
- e) *interessi e rendite patrimoniali fisse in favore del Comune, assicurati dalla proprietà di titoli di rendita pubblica o da regolari contratti pluriennali di rendita.*

E' posto ai voti l'art. 70: unanimità.

ART. 71

ROGITO DI CONTRATTI

I segretari comunali possono rogare i contratti e gli atti stipulati nell'interesse del Comune a sensi delle leggi vigenti.

Nella stipulazione degli atti e dei contratti i segretari devono attenersi alle disposizioni della legge notarile. I contratti e gli atti rogati dai segretari comunali hanno, a tutti gli effetti, carattere di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2699 e seguenti del C.C.

A cura del segretario è tenuto in ogni Comune un unico repertorio sul quale, in ordine cronologico di stipulazione, vengono registrati tutti gli atti e contratti ricevuti.

E' posti ai voti l'art. 71: unanimità.

ART. 72

PRESTAZIONI D'OPERA

Le prestazioni d'opera possono essere prescritte dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, solo per lavori pubblici e per un massimo di quattro giorni all'anno, con ruolo e notificazione personale ad ogni capo famiglia e ad ogni persona convivente di sesso maschile dai 18 a 60 anni atta al lavoro, esclusi i capifamiglia e le persone non dipendenti dai medesimi, che ritraggono dal lavoro manuale l'unico mezzo di sussistenza, e per ciascun autocarro o trattore. Le prestazioni possono essere eseguite da sostituti idonei oppure convertite in danaro, secondo tariffa; dopo decorso il periodo prescritto, è ammessa solo la prestazione in danaro.

E' posto ai voti l'art. 72: maggioranza favorevole, 4 contrari.

CAPO II — Bilanci e conto consuntivo

ART. 73

ESERCIZIO FINANZIARIO

I Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e del pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel quale giorno lo esercizio è definitivamente chiuso.

Il progetto del bilancio di previsione deve essere presentato al consiglio comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Con l'approvazione del bilancio, il consiglio comunale autorizza la riscossione dei tributi ivi previsti.

Il sindaco, qualora preveda che il bilancio non possa diventare esecutivo entro il 31 dicembre o, comunque, in caso di mancata esecutività entro tale termine, chiederà al consiglio comunale l'autorizzazione alla gestione del bilancio con riferimento a quello dell'esercizio scaduto, limitatamente ad un massimo di 4 mesi e, per ciascun mese, ai dodicesimi degli articoli di parte ordinaria.

E' posto ai voti l'art. 73: unanimità.

ART. 74

BILANCIO DI PREVISIONE

Nel bilancio di previsione devono essere comprese tutte le entrate e le spese che competono al Comune, separatamente le ordinarie dalle eventuali straordinarie. Le spese previste in bilancio devono essere contenute nel loro ammontare complessivo entro i limiti delle entrate previste dal Comune. Pertanto il bilancio deve risultare in pareggio.

Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'amministrazione; sono straordinarie tutte le altre.

I bilanci di previsione delle istituzioni ed aziende speciali amministrate dal Comune, formano allegati del bilancio comunale. In questo è iscritta solamente la eventuale quota da attribuire al Comune o quella integrativa del bilancio speciale.

E' posti ai voti l'art. 74: maggioranza favorevole, 7 contrari.

ART. 75

SPESE DEL COMUNE

I Comuni sono tenuti ad assumere le spese indispensabili per la conservazione del patrimonio, per gli uffici e gli archivi comunali, per il trattamento economico e di quiescenza del personale, per i servizi di interesse locale ed in genere per adempiere le funzioni ad essi attribuite dalla legge.

E' posto ai voti l'art. 75: maggioranza favorevole, 3 contrari, 3 astenuti.

ART. 76

ATTRIBUZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI CULTO

In quanto non sia possibile provvedere con mezzi disponibili degli enti ecclesiastici interessati, incombono al Comune la manutenzione e conservazione degli edifici di culto di cui all'art. 2 del D.L.P. 27-6-1946, n. 35, modificato dal D.L. 29 maggio 1947, n. 649, e la spesa per il funzionamento dei servizi di culto, compresa la retribuzione degli addetti a tali servizi, nonchè, in via straordinaria, l'integrazione del trattamento economico dei curatori d'anime nel Comune.

Il consiglio comunale deve essere sentito sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune.

All'art. 76 è stato presentato un emendamento a firma Kessler-Rosa-Salvadori, che propone di sopprimere le ultime righe del primo comma, cioè « nonchè, in via straordinaria, l'integrazione del trattamento economico dei curatori d'anime nel Comune ».

KESSLER (D.C.): In sede di prima discussione di questa legge a questo articolo era stata sollevata la questione da più parti di questo Consiglio, la questione della competenza. Si sosteneva, da parte delle sinistre, che la Regione non avrebbe avuto la competenza di interferire in questa materia...

BONDI (P.S.D.I.): E' pare avessero ragione!...

KESSLER (D.C.): ... oltre a tutte le obiezioni di merito. Da parte nostra era stato sostenuto il merito di questo articolo senz'altro e da parte mia era stata sostenuta la competenza della Regione. Dicevo che in ogni caso, anche se qualche dubbio avesse potuto apparire sulla competenza della Regione, avevo espresso l'opinione che noi si dovesse affermarla. Le considerazioni di merito fatte in quella sede rimangono per noi ancora valide, e come convinzione rimane ancora valida anche per me l'interpretazione che la Regione ha competenza, non nel modificare tutta questa materia ma che rientri nell'ordinamento dei comuni anche quanto è previsto dall'art. 76.

Però bisogna prendere atto che c'è un rilievo del Governo che dichiara illegittima non quella parte dell'articolo le cui statuizioni erano già previste prima in altra legge dello Stato, ma quella che avremmo innovato. Ripeto che è convinzione che questo rilievo non sia giusto ed esatto, che siamo ancora per l'affermazione della legittimità della formulazione dell'articolo come era stata fatta. Però non appare, per lo meno in questo momento, superabile il motivo di rinvio del Governo; ragion per cui, pur rimanendo della nostra convinzione che la competenza spetta alla Regione anche in questa materia, abbiamo presentato quell'emendamento che sopprime l'ultima parte del primo comma dell'art. 76. Ripeto, con ciò non riconoscendo...

PREVE CECCON (M.S.I.): Da dove?

KESSLER (D.C.): Si fa punto dopo «a tali servizi», omettendo l'ultima parte. Ripeto che le nostre convinzioni, sia per quanto riguarda il merito che la competenza, rimangono quelle che abbiamo esposte, però in questo momento riteniamo di dover soprassedere all'insistenza sulla formulazione dell'articolo, ragion per cui abbiamo presentato quell'emendamento.

PRESIDENTE: Era iscritto a parlare Bondi, ha la parola.

BONDI (P.S.D.I.): Avrei parlato anche senza l'intervento di Kessler, anche se ero consapevole che avrei fatto sorridere qualche Consigliere

che ritiene che per questa materia io abbia un pallino. Ma volevo mettere in rilievo l'ostinazione su questo argomento, nonostante le censure mosse dal Governo.

Ora, alcuni Consiglieri si fanno promotori di un emendamento che certo migliorerà l'articolo stesso, da un determinato punto di vista, ma che, a mio avviso, non vale a superare quelli che sono i rilievi mossi dal Governo.

Anche questa volta, come nel passato, non entrerò nel merito dell'articolo ma sosterrò semplicemente la non competenza del Consiglio Regionale a legiferare in materia. Si potrebbe entrare anche nel merito, ma la discussione ci porterebbe troppo lontano.

Quali sono le osservazioni mosse dal Governo? La più importante è quella che sta alla fine del rilievo: «Esula dalle competenze *ratione materiae*». Non rientrano nella competenza della Regione gli affari di culto. Seconda osservazione in ordine di importanza: «che interferisce nella regolamentazione del trattamento del personale ecclesiastico congruato». Terza osservazione, l'illegittimità, in quanto la norma preparata e varata dal Consiglio Regionale contrasta con il principio della esclusione dei comuni da ogni onere di spesa per i servizi del culto, eccettuata la conservazione degli edifici. Abbiamo letto la relazione della commissione competente, la quale respinge gli addebiti mossi dal Governo dicendo che non è rilevante la questione della competenza perchè tale potere le deriva dalla competenza sull'ordinamento dei comuni.

Ora, per quanto non abbia una competenza nel campo giuridico, io cerco di sforzarmi di fronte ad un problema del genere, per vedere se ci sono effettivamente delle possibilità di trattarlo in un modo o nell'altro e di sostenere una determinata tesi. Questo veramente mi sembra privo di ogni senso: che il potere deriva a noi in quanto abbiamo la competenza sull'ordinamento dei comuni. Perchè in questo modo noi potremmo legiferare in qualunque campo e su qualunque materia, basta che noi attribuiamo una determinata materia al comune e noi avremmo il diritto di legiferare, perchè stiamo parlando di comuni, e al comune,

potremmo mettere in articolo, spetta il diritto di modificare lo stipendio degli impiegati statali, e la competenza spetta ai comuni, perchè stiamo parlando di coordinamento dei comuni.... Noi affidiamo al comune questa competenza e quindi rientra nella competenza... Veramente non riesco a vedere la possibilità di eliminare la questione della incompetenza sostenendo che rientra nell'ordinamento dei comuni. Mi pare del resto che questa incompetenza legislativa in materia di culto sia nettamente precisata anche in quel promemoria dell'Arcivescovo di Trento, fatto pervenire a tutti noi. E' ben vero, dice, che la Regione non è competente a legiferare in materia di culto, ma si aggiunge che possiamo entrare in questa questione con un ragionamento un po' diverso: « Nella questione presente però non si tratta di modificare la legislazione di culto ma di coordinare un dovere di giustizia ». Anche qui mi sembra che non si tratta di un ragionamento giuridico, perchè anche in questo caso potremmo legiferare in qualunque materia, quando noi riteniamo che si tratti semplicemente di compiere un dovere di giustizia.

NARDIN (P.C.I.): Ragionamento finanziario! ...

BONDI (P.S.D.I.): Mi si suggerisce qui un altro esempio, ma mi pare però che potrebbe essere ripetuto quello di prima. Di doveri di giustizia ce ne sono di tanti tipi.

Ma c'è nella relazione della commissione un altro punto che va sottolineato: « devono essere considerati vigenti i citati articoli della legge ex regime 7 maggio 1874 ». Non direi che noi possiamo dire che esistono e sono vigenti quegli articoli, semmai dobbiamo richiamare una circolare del regime austro-ungarico che riguarda questa legge, ma non la legge stessa, non gli articoli che si citano a sproposito. Vorrei leggere questi articoli di una legge eversiva, come viene chiamata dall'Arcivescovo, vogliamo leggere questi articoli di una legge che è anche, dice in un'altra pagina, notoriamente antiecclesiastica? Vogliamo leggere questi articoli 35 e 36 della legge citata dalla commissione? Ecco, art. 35: « Il complesso dei cattolici abitanti in

una circoscrizione parrocchiale del medesimo rito forma una comunità parrocchiale. Tutti i diritti e i doveri che riguardano una cosa ecclesiastica e che dalle leggi sono riconosciuti o imposti ai comuni competono o sono imposti alle comunità parrocchiali. Soltanto i diritti di patronato possono anche spettare a un comune civile come tale ». Art. 36, dice: « In quanto per i bisogni di una comunità parrocchiale non è provveduto con apposito patrimonio con altri mezzi ecclesiastici che stanno a disposizione, le spese relative devono essere coperte con una imposta aggravante i membri della comunità parrocchiale ». Per cui, se noi ritenessimo che effettivamente vigono questi art. 35 e 36 della legge dell'ex regime ecc. ecc. noi dovremmo procedere a costituire la comunità cattolica dove esiste nei singoli comuni, far pagare una imposta a queste comunità parrocchiali e il comune poi, attraverso queste riscossioni di imposte, provvederebbe ai bisogni del culto. Questo dicono gli articoli 35 e 36 della legge austro-ungarica. In realtà si cita questa legge ma si vorrebbe far mantenere in vita una semplice ordinanza del Ministero per il culto e la istruzione dell'ex regime, il quale ha esamato una circolare che dice: « Fino alla promulgazione della legge prospettata ecc. negli articoli precedenti, le rappresentanze dei comuni locali devono provvedere come finora, ai bisogni delle comunità parrocchiali cattoliche ». Ma mi pare che se possiamo considerare in vita la legge del regime austro-ungarico, semmai sarebbe questa legge da considerare in vita, e non una semplice circolare ministeriale che dice: visto che non è stata messa a posto la legge, per intanto continuiamo a fare così. Quindi mi pare che l'osservazione della commissione non abbia nessun fondamento. Ma c'è di più. Alla tesi che le spese per i servizi di culto sono già assunte dalle amministrazioni comunali in applicazione della legge austriaca, c'è da rispondere in altro modo. Lasciamo stare la questione se dobbiamo far richiamo alla legge austro-ungarica o alla circolare del ministro del culto austro-ungarico, c'è da dire questo; chi è il successore del regime austro-ungarico? E' una questione fondamentale e mi sembra indubbio che il successore del regime austro-ungarico nella Regione è lo Stato. A qual-

cuno di voi forse farà piacere che questa tesi è accettata anche da autorità come l'estensore del promemoria dell'Arcivescovo di Trento, che non ha alcun dubbio su questo, «essendo lo Stato il successore in questa Regione del regime austriaco è quindi esso obbligato a rispettare i diritti acquisiti»; si domanderà come mai la Regione sia chiamata ad intervenire. Questo problema si è posto in quel promemoria: come mai la Regione? Ed anche qui, se permettete che legga il seguito, noi troviamo degli argomenti che non hanno niente a che fare con il diritto. Si dice: « Si ritiene che le Regioni autonome sono appunto create per sistemare e tener conto della situazione particolare di ciascuna regione. Se questo principio non si ammettesse la Regione perderebbe la base della sua esistenza. Ci sono delle questioni che non possono essere regolate sul piano nazionale ma, attesa la loro particolarità, soltanto sul piano regionale. Una tale questione è appunto il supplemento di congrua che, per motivi politici, non può essere convenientemente risolta per tutta l'Italia ». Sono motivi politici effettivamente che fanno proporre cose del genere, non motivi giuridici. Ma procediamo nel nostro argomento. Se il successore del regime austro-ungarico è lo Stato italiano, e questo non credo che si possa mettere in dubbio, è solo lo Stato che può interpretare la legge austro-ungarica alla quale si vuole fare cenno. Perché, in fondo, che cosa ha detto, anche l'altra volta, l'Assessore? Noi non facciamo altro che dire esplicitamente quanto, secondo noi, è già in vigore in base ai famosi articoli della citata legge austro-ungarica. Se questo è vero, se questa è l'intenzione — e non è l'intenzione questa — perchè non si prendono gli articoli di quella famosa legge? Non si prendono per l'impossibilità di prenderli. Ed allora sorge il problema. Posto che noi vogliamo dire esplicitamente quanto era nel pensiero dell'ex regime austro-ungarico, a chi spetta interpretare la volontà dell'allora regime austro-ungarico? alla Regione o allo Stato italiano? Non pare dubbio che è lo Stato semmai che deve dare una forma esplicita a quanto si afferma esistere nelle famose leggi austro-ungariche. Intendiamoci, può darsi che la formula proposta dall'Assessore rispecchi, può darsi che rispecchi la vo-

lontà del legislatore austro-ungarico, ma dovremmo ammettere che il « può » non significa « deve » ed è solo lo Stato che può permettersi di interpretare.

Perchè effettivamente è impossibile richiamare in vita le norme del passato regime.

Ora abbiamo avuto un emendamento, il quale, se non sono stato disattento, propone di sopprimere quella parte dell'articolo che viene dopo la parola « tali servizi ».

KESSLER (D.C.): E' esatto.

BONDI (P.S.D.I.): Quindi va soppresso « nonchè in via straordinaria la integrazione del trattamento economico dei curatori d'anime del comune ».

KESSLER (D.C.): E basta.

BONDI (P.S.D.I.): Rimane l'altra questione. Ora in questo modo ed approvando questo emendamento, noi veniamo ad ovviare semplicemente alla osservazione fatta dal Governo, che era evidente, e sono contento che si siano accorti che per lo meno questo non si può fare, che porterebbe ad un'interferenza nel regolamento del trattamento del personale ecclesiastico. E' già molto perchè l'interferenza c'è, ma tutto il resto vale. Perché noi non abbiamo di fronte un articolo che potrebbe dire « in quanto non sia possibile provvedere con i mezzi disponibili incombe al comune » e poi prende di peso quanto dovrebbe esistere nella legislazione austro-ungarica. No, si parla di manutenzione e conservazione di edifici, non solo ma si fa richiamo all'art. 2 del D.L. 27-6-1946 e modificato successivamente, che è quello che fa il più ampio elenco di edifici che possono servire al culto e agli addetti al culto, senza contare che rimane anche la questione di quell'inciso di notevole importanza: « compresa la retribuzione degli addetti a tali servizi », e che, come ha fatto osservare il Governo, ogni onere di spesa per i servizi del culto, — la conservazione degli edifici è qualche cosa di ben diverso, — rimarrebbe.

Detto questo, è evidente trarre la conclusione che il nostro gruppo voterà contro l'emendamento proposto, contro anche l'articolo e solo per

una questione di incompetenza e di illegittimità, in quanto non vogliamo entrare minimamente nella questione di merito.

CORSINI (P.L.I.): La ovvia delicatezza della materia impone anche a me di esaminarla esclusivamente dal punto di vista giuridico e direi anche dal punto di vista amministrativo.

Chiarisco subito che concordo con le obiezioni che sono state poste dal cons. Bondi, che l'emendamento proposto, riguardante la soppressione delle ultime tre righe dell'art. 76, non mi sembra sufficiente per sciogliere tutte le questioni e tutti i dubbi che questo articolo può rappresentare. Perché accetterei anche il principio che il comune, specialmente i comuni della nostra Regione, ove non si ha un problema di diversità di confessioni, in quanto tutti gli abitanti dei nostri comuni appartengono alla stessa identica confessione, accetterei anche il principio che il comune intervenga per quanto è disposto e si vuole disporre con l'art. 76. Ma mi domando, entrando nel merito, se sia opportuno e quale garanzia possa essere data al patrimonio comunale e ai censiti, sui limiti di questo intervento finanziario dei comuni nelle spese di culto. Quando si dice « in quanto non sia possibile provvedere con mezzi disponibili degli enti ecclesiastici interessati, incombono al Comune la manutenzione e la conservazione degli edifici di culto ecc. », si pone chiaro un problema che non mi pare sia stato affrontato in questo nostro disegno di legge, mentre è bene chiarito nella legge del 1915, cioè la possibilità da parte del comune di controllare i bilanci degli enti ecclesiastici interessati. Perché là quando ci sia stato un controllo del consiglio comunale sui bilanci degli enti ecclesiastici interessati, il consiglio comunale potrà accertare se impossibilità ci sia effettiva per sopprimere alle spese di culto e ai servizi e conseguentemente intervenire. Se questa cosa sia opportuna o meno la lasciamo giudicare a ciascuno di voi. Il fatto è che l'art. 133 della legge del 1915 detta con chiarezza: « Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci e i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e le altre amministrazioni quando esse ricevono sussidi dal comune ». In altra parte si chiarisce che questo termine è inteso estensiva-

mente, nel senso che questi bilanci sono soggetti al consiglio comunale ogni qualvolta il consiglio comunale intervenga con i mezzi del comune, mezzi finanziari, a favore del culto, delle spese.

Poi si parla di manutenzione e conservazione di edifici di culto. Anche qui nella dottrina precedente troviamo qualche chiarificazione. Il termine di manutenzione e conservazione, se preso restrittivamente, corrisponde ad un obbligo che ha il comune di provvedere a che i propri censiti possano avere edifici di culto corrispondenti alle necessità e anche alla dignità esterna. Ma quali saranno questi limiti? Dovremmo introdurre tutte le spese per abbellimento? Manutenzione e conservazione che cosa significano di preciso? So che è stato chiarito bene nella dottrina che per conservazione non si intende affatto abbellimento o nuove costruzioni di edifici servienti al culto pubblico. Ciò che mi preoccupa è il fatto che non si crei la tendenza, la abitudine a cedere anche ad un sentimento legittimo e ad esigenze spirituali legittime specialmente nei paesi, nei piccoli comuni, e a largheggiare troppo in questi desideri di abbellimento, di rinnovamento degli edifici di culto che potrebbero, come in qualche caso negli anni scorsi è già avvenuto qui nel Trentino, compromettere quello che è il patrimonio comunale e le finanze del comune.

Ed allora dico: potremmo anche, almeno per parte mia, accettare questo art. 76, ma lo vorrei veramente corredato con un articolo aggiuntivo, in cui fosse almeno chiarito e dettato con impero di legge che quello « in quanto non sia possibile provvedere » ha proprio questo significato, come aveva l'art. 133 della legge del 1915, che cioè il riconoscimento della possibilità o della impossibilità di provvedere da parte degli enti ecclesiastici interessati, questo riconoscimento è fatto dal consiglio comunale una volta operata un'opera di controllo sui bilanci degli enti ecclesiastici interessati.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Si intende che non voglio ripetere le cose contenute già nel promemoria o anche già ampiamente illustrate nella discussione del luglio di que-

sto anno, ma solo richiamare alcuni punti fondamentali.

La ragione per cui è stata riconosciuta l'autonomia alla Regione, una delle ragioni principali, è quella dell'esistenza di una tradizione giuridica sui diversi campi, diversa nella Regione che non nelle altre Regioni. Questa tradizione giuridica, nel campo dei rapporti fra comuni e culto cattolico, è appunto notevolmente diversa nella Regione, rispetto al territorio dello Stato. Esiste nella Regione, esisteva nella Regione ed esiste ancora, il principio dell'obbligo sussidiario dei comuni per gli oneri di culto e per il fabbisogno del culto cattolico. Questo obbligo era preesistente alla legge del 1874, che voleva trasporre questo obbligo ad una apposita comunità da costituirsi, comunità di credenti cattolici, i quali avrebbero dovuto sopportarne le spese. Non essendo state realizzate queste comunità giuridicamente, è rimasto in vigore l'ordinamento precedente, e questa constatazione è stata fatta non proprio dalla circolare ministeriale, ma dall'ordinanza ministeriale, pubblicata nel Bollettino delle leggi imperiali. Che la Regione non sia competente ad ordinare in sede di ordinamento dei comuni le attribuzioni dei comuni nei diversi campi anche in materia dove non è in sè e per sè competente per materia, credo che non si può contestare, senza, si intende, che la Regione a sua volta legiferi nella materia come tale, ma si ricalchi le disposizioni meritorie che concernono quella materia. Altrimenti non potremmo neanche, non avremmo potuto dire che il consiglio comunale è facoltizzato a fare i regolamenti in materia di igiene e sanità, in materia di edilizia, in quanto non è competenza della Regione, ma caso mai competenza della Provincia. Qui il motivo, come è stato detto, è un motivo politico, per cui si rinuncia alla affermazione esplicita degli obblighi di intervenire in via sussidiaria anche a favore dei curatori d'anime. Rimane però in piedi l'esigenza di intervenire, o se non in questa sede forse in un'altra sede, di intervenire per sollevare appunto la situazione economica dei curatori d'anime, di cui sappiamo che in cifre concrete le retribuzioni da raggiungere con eventuali supplementi da parte dello Stato, sono le seguenti: secondo il testo unico che

regola il trattamento economico dei curatori d'anime, nello Stato, abbiamo una norma, una media annua di 218 mila lire, mentre i curatori d'anime che ancora sottostanno al trattamento ex austro ungarico, che sono circa la metà dei curatori d'anime esistenti nella Regione, hanno un limite attuale che è circa della metà del trattamento statale, cioè 124 mila lire annue iniziali. Quindi l'esigenza, anche se il Consiglio in questo momento rinuncia ad intervenire, l'esigenza di fare qualche cosa rimane.

PRESIDENTE: E' stato presentato un altro emendamento: « Sono soggetti all'esame del consiglio comunale per gli effetti degli articoli precedenti i bilanci e i conti della amministrazione degli enti ecclesiastici interessati ». Intanto esauriamo la discussione e approviamo l'emendamento all'art. 76, emendamento sostitutivo che dice, invece di « in quanto non sia possibile provvedere con mezzi ecc. » dire: « I comuni possono concorrere alla manutenzione, conservazione ecc. ». Invece che un obbligo è un potere. Questo emendamento evidentemente deve essere discusso prima degli altri due.

SCOTONI (P.C.I.): Molto brevemente vorrei fare due osservazioni. Una, mettere in risalto la diversità della dizione usata dall'art. 75 quando viene stabilito che i comuni devono provvedere alla manutenzione del proprio patrimonio, e la dizione usata nell'art. 76. Nel primo caso si dice che i comuni sono tenuti ad assumere le spese indispensabili per la conservazione, nel secondo caso si dice: « incombono al comune la manutenzione e conservazione ». Dunque ci sono due diversità: una che in un articolo si usa « sono tenuti ad assumere » che è una forma piuttosto bonaria; nell'altra « incombono ».

Seconda osservazione: nell'altro art. 75 che riguarda il comune si dice: « le spese indispensabili »; nel secondo caso l'indispensabile casca; e nell'art. 75 si dice « per la conservazione » solo, qui si parla di « manutenzione e conservazione ». Mi parrebbe che non dovrebbe offendere nessuno se « questo patrimonio » si dicesse al comune « con-

servalo come il tuo », ma dire addirittura « prima e più del tuo » mi pare eccessivo.

L'emendamento inoltre e infine ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia comunale, tanto cara ai proponenti della presente legge. Perchè si è continuato a dire: « non si può dire ai comuni di fare questo, non si può dire di fare quell'altro perchè hanno la loro autonomia » e credo che dicendo « possono » si salva l'autonomia e sono d'altronde sicurissimo che non si toglie niente a nessuno, perchè i comuni provvederanno indubbiamente senza bisogno di imporglielo attraverso una legge. E' un atto di fiducia nei comuni!... (*ilarità*).

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Allora metto in votazione l'emendamento firmato da Scotoni.

KESSLER (D.C.): Noi voteremo contro l'emendamento. Una parte ci pare accettabile, là dove ha fatto presente la necessità e l'opportunità di adeguare la dizione dell'art. 76 per lo meno a quella del 75. Mi pare giusto; quindi se la Presidenza concede un momento presentiamo un altro emendamento a questo, che veda di adeguare la dizione del 76 a quella del 75.

SCOTONI (P.C.I.): Sono indipendenti questi adeguamenti, tutti possono...

PRESIDENTE: Metto in votazione questo emendamento, un altro emendamento può essere votato dopo, evidentemente; se non volete questa formula ne potete preparare un'altra.

SCOTONI (P.C.I.): Non pregiudica niente!

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento di Scotoni cioè la sostituzione di « incombono » con « possono concorrere alle spese ecc. »: è respinto a maggioranza con 6 favorevoli.

Metto in votazione l'emendamento di Kessler-Rosa ed altri. Questo riguarda il primo comma: « In quanto non sia possibile provvedere con i mezzi disponibili degli enti ecclesiastici interessati, il comune è tenuto ad assumere le spese indispensabili per la conservazione, la manutenzione degli edifici di culto ».

KESSLER (D.C.): No, la dizione del 75!

PRESIDENTE: Con la soppressione della parola « manutenzione ». Allora: « ... per la conservazione degli edifici di culto e la spesa per il funzionamento ». E' evidente, d'accordo: « ... per il funzionamento dei servizi di culto, compresa la retribuzione degli addetti a tali servizi ». Metto ai voti tale emendamento: approvato a maggioranza con 8 astenuti, 1 contrario. Poi c'è un altro emendamento riguardante la soppressione delle ultime righe del primo comma. Lo pongo ai voti: approvato a maggioranza con 4 contrari e 4 astenuti. Metto in votazione l'articolo 76 così emendato: approvato a maggioranza con 4 astenuti e 4 contrari.

Vi è una proposta di un articolo 76 bis:

« Sono soggetti all'esame del consiglio comunale agli effetti degli articoli precedenti i bilanci e i conti degli enti ecclesiastici interessati ».

CORSINI (P.L.I.): Dopo quello che ho detto non ho bisogno di molte parole. Vorrei solo porre a me ed a loro, signori Consiglieri, una domanda. Potrebbe darsi che fosse ritenuto superfluo questo articolo aggiuntivo. Anzitutto esso porterebbe chiarezza a quello che è il significato che noi diamo a quello « in quanto non sia possibile provvedere con mezzi disponibili »; in secondo luogo esso non fa che ripetere l'art. 133 della legge del 1915, perciò non è nuovo nella legislazione nostra; in terzo luogo non credo che verrebbe ad essere lesivo di quella che è l'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti ecclesiastici interessati e darebbe la garanzia e la fiducia che da una parte c'è l'obbligo del comune di intervenire ogni qual volta questi bilanci e questi conti siano deficitari tanto da non poter provvedere alla manutenzione degli edifici e delle spese del culto, dall'altra parte con questo articolo aggiunto c'è anche la garanzia per i censiti, da parte di tutti, la garanzia che queste spese sono attentamente limitate a quello che è lo stretto necessario ed indispensabile e che sono erogate dal comune là dove effettivamente esiste la necessità di una sovvenzione da parte del comune stesso.

Non vedo veramente quali difficoltà di natu-

ra generale, nè di natura pratica possano essere opposte all'accettazione di questo articolo. Veramente noi tranquillizzeremo noi stessi e le amministrazioni comunali, le quali, notate bene, solo con questo articolo potranno difendersi da eventuali richieste eccessive, solo con questo articolo potranno resistere ad eventuali pressioni e sollecitazioni, perchè dalle casse del comune escano dei mezzi finanziari allo scopo, previsto dall'art. 76.

Vorrei poi parlare particolarmente ad una determinata parte e ad un determinato settore del Consiglio. Questi rapporti che vengono così istituiti, sia pure sul piano economico e finanziario, fra gli enti ecclesiastici da una parte e gli enti pubblici, comune, una volta anche la Regione e lo Stato, hanno effettivamente della pericolosità reciproca. Mi rendo conto che per gli enti ecclesiastici interessati non è forse facile sopportare quello che è il controllo dei loro bilanci e del modo in cui è gestito il patrimonio.

Mi sovviene un'esperienza piuttosto lontana, ma storicamente comprovata. Quando nel 1800 era morto il Vescovo Pietro Vigilio Thun, per poter fare i funerali allo stesso, la Mensa vescovile ha dovuto chiedere l'autorizzazione all'allora Capitano di Trento, dimostrando che aveva bisogno di un anticipo di mille fiorini e le è stato detto che questo venisse tolto da quello che era il patrimonio personale del Vescovo, in attesa di quella che sarebbe stata la revisione dei conti fatta dagli organi amministrativi e dal Tribunale.

Potrei citare altri casi delle parrocchie di Mezzocorona nello stesso tempo e della stessa Mensa vescovile di Trento, che proprio perchè aveva questo legame con gli enti pubblici si trovava in notevoli difficoltà, ma io dico: è legittimo il chiedere in quanto si possa dimostrare di aver bisogno; è doveroso il dare lì dove il bisogno esiste effettivamente; ma non è legittimo chiedere di più, non è doveroso dare lì dove non si sia accertato che effettivamente esiste la necessità. Non facciamo il processo a quelli che possono essere gli orientamenti e le intenzioni delle future amministrazioni comunali. Ho detto precedentemente che ritengo un dovere morale da parte delle amministrazioni comunali far sì che ai censiti non manchi niente

in questo delicatissimo ed importantissimo settore del culto e della spiritualità religiosa, come non devono far niente per far mancare ai loro censiti altro in altri settori. Ma siamo preoccupati anche dei patrimoni e dei bilanci dei comuni e non potremmo difenderli, se non imponendo questo obbligo agli enti ecclesiastici di mostrare quale è la loro situazione finanziaria.

Noi, se votiamo solo l'art. 76, porremo le amministrazioni comunali nella condizione di dover sottostare alle pressioni di ogni genere e non poter più difendere quello che è il patrimonio che esse amministrano per tutti i censiti, non solo per quelli che attualmente vivono, ma anche per quelli che verranno successivamente. Il pericolo è questo che vedo, e per questo raccomando loro l'accoglimento di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola sull'articolo? Bondi.

BONDI (P.S.D.I.): Solo per una dichiarazione di voto. La proposta del prof. Corsini era già stata fatta nel luglio dal cons. Raffaelli, anche se trovava collocazione in un altro articolo di questa legge. Già allora era stata rivelata la stranezza del comportamento del gruppo in quanto alcuni avevano votato in un certo modo ed altri in un altro. Evidentemente, di fronte ad una situazione del genere e ad un articolo del genere, ognuno può prendere la strada che meglio preferisce, o la strada del miglioramento di una tesi proposta da altri e che non viene accettata, oppure l'intransigenza sulla propria tesi. Io ho scelto questa strada, per cui, avendo votato « no » per l'articolo precedente, devo votare « no » per questa proposta. Potrà sembrare strano a qualcuno, non mi dilungherò a spiegare quali sono le mie concezioni sui rapporti fra Stato e Chiesa, che possono essere regolati in parecchi modi, e ognuno ha i suoi vantaggi. Il modo che era stato previsto nella famosa legge del 1874 dell'Austroungheria era molto migliore di quello con il quale abbiamo regolato oggi. Per me si tratta di una completa indipendenza dell'organo pubblico e della Chiesa. Non posso accettare che l'ente pubblico sovvenzioni la Chiesa cattolica come qualunque Chiesa, ma non è nemmeno giusto che lo

Stato, il comune o altri entrino negli affari ecclesiastici in una forma o nell'altra. Questo è entrare in un modo. Caro Corsini, non so cosa c'è da scandalizzarsi...

CORSINI (P.L.I.): Domando scusa, ma non mi scandalizzo!

BONDI (P.S.D.I.): Potrei accettare anch'io perchè non passerà, perchè il Governo questa la ferma. Comunque è meglio dare un'occhiata. A parte che da un punto di vista pratico non so a che cosa serva andare a vedere i registri, da un punto di vista pratico non salva niente. Ma a chi pensa « tanto peggio tanto meglio » potremmo dire « meglio così ». Forse succederà qualche cosa in qualche comune di fronte a certe situazioni. C'è qualcuno che ama vedere queste situazioni, io non amo vedere queste situazioni, specialmente in questi campi che sono sempre delicati.

Questo volevo dire perchè qualcuno non si meravigliasse del mio atteggiamento. Ho votato « no » perchè non è l'ente pubblico che deve andare ad aiutare gli enti ecclesiastici; dico « no » a questo articolo perchè nemmeno l'ente pubblico deve andare a vedere che cosa bolle nell'altra pentola.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Devo ripetere quello che avevo detto di fronte ad una quasi identica proposta fatta a suo tempo; cioè la dizione « in quanto non sia possibile provvedere a con mezzi disponibili degli enti ecclesiastici interessati » secondo me, comporta comunque, anche di fronte ad un obbligo del comune, la necessità di una dimostrazione di questo bisogno. Però c'è differenza fra sottoporre al consiglio comunale i bilanci e i conti delle amministrazioni e delle chiese ecc. e dimostrare alla giunta comunale che non ci sono mezzi disponibili degli enti ecclesiastici interessati. Credo che ci passi una certa differenza e su questo esiste una opportunità, un motivo di opportunità di non insistere sulla ripetizione dell'art. 133 del Testo unico del 1915. Come del resto neanche nei confronti della concessione di sussidi da parte sia del comune, della Provincia e della Regione vi è una norma di carattere

generale che questa concessione di sussidi sia condizionata all'esame da parte del maggior organo di questi enti dei bisogni e dei conti dell'intera amministrazione dell'ente sovvenzionato.

CORSINI (P.L.I.): Ho diritto ancora una volta alla parola?

PRESIDENTE: Sì, ha la parola!

CORSINI (P.L.I.): Assessore, mi spiace ma devo insistere perchè la materia è di rilevante importanza.

Lei, on. Assessore, cerca di tranquillizzare me affermando che nella frase « in quanto non sia possibile provvedere con mezzi disponibili » è già implicito il fatto che gli enti ecclesiastici interessati dovranno dare una dimostrazione di questa loro impossibilità o difficoltà finanziaria. Io potrei anche lasciarmi convincere, e non c'è nessun dubbio che se lei, Assessore, e i proponenti affermano che in questa frase è implicita questa necessità, devo accettare la loro dichiarazione. Ma mi domando allora: il testo e la lettera della legge sono sufficientemente chiari? A me pare di no. Perchè non si dice nè come deve essere dimostrata questa difficoltà, nè a chi, nè in quali forme. Mi pare che se effettivamente, come credo, l'intenzione dei proponenti è quella di voler che un'occhiata in questa richiesta di finanziamento e di aiuto da parte del comune, il comune possa darla, a chi fa male aggiungere un articolo che sia chiarificatore e che detti una norma precisa? Se l'intenzione c'è, come devo ammettere, dato che lei l'afferma, cerchiamo di essere più chiari nel testo della legge. Se invece questa intenzione non c'è, allora è inutile ulteriormente proseguire.

Non mi scandalizzo per il fatto che qui si voterà contro questo articolo anche dai settori della sinistra, perchè forse la mia proposta, onorevole Assessore, era una proposta di mediazione. Lo accoglimento solo dell'art. 76 ci lascia tutti scontenti, perchè vediamo in questo congegno troppo vago la possibilità che le amministrazioni comunali non siano difese. Una volta che questo articolo è passato e sulla votazione non si può più ritornare, cerchiamo almeno con un articolo aggiuntivo di porre

limiti che siano chiari. Meglio sarebbe se i due enti, le istituzioni da una parte e gli enti pubblici dall'altra, potessero avere una separazione completa, come dice il cons. Bondi; ma dato che questo regime di interferenze è stato già costituito dall'art. 76, almeno cerchiamo di trovare un congegno di salvaguardia, di tutela e di controllo.

Non posso dire altro, la votazione chiarirà le posizioni reciproche di ogni gruppo.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Abbiamo sentito dal prof. Corsini con parole di lode quale sia stata al tempo di Maria Teresa e successori la politica nei confronti della Chiesa, e mi pare che non ci sia niente da imparare. Se c'è una cosa sulla quale non sono d'accordo è che la storia insegni qualche cosa in modo giusto. Comunque volevo dire questo, che neanche la troppa affettuosità dell'Austria verso la Chiesa non la condividerei, perchè era un'affettuosità piuttosto pelosa.

A parte questo, noi che vediamo delibere a decine nel controllo delle amministrazioni comunali, vi assicuro che tutte quelle amministrazioni D.C. che reggono la stragrande maggioranza dei comuni in provincia, sono così tirate nei confronti delle istituzioni e delle chiese che vi possono assicurare che anche con questo articolo non ci sarà un comune che andrà in malora perchè dà troppo ai preti o alle chiese.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 76 bis: 5 favorevoli, 20 contrari, 3 astenuti. E' respinto a maggioranza.

La seduta è tolta e rinviata a martedì alle 9.30.

Per quanto riguarda la commissione che deve andare alla Montecatini devo prendere ancora accordi e convocherò i capigruppo.

(Ore 14).

A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari

